MANUALE

DELL'ESERCIZIO

DELLA

STRADA FERRATA

DA

LUCCA A PISA

Digitized by Google

MANUALE

DELL' AZIONISTA

DELLA

STRADA FERRATA

DA

LUCCA A PISA

O

RACCOLTA DEI PRINCIPALI DOCUMENTI

risguardanti quest' impresa

STRADA FERRATA DA LUCCA A PISA
CONS.
DIRIG. AMM.

LUCCA

DALLA TIPOGRAFIA GIUSTI

1844

Digitized by Google

PROEMIO

Diamo nel presente Manuale i Documenti più interessanti intorno a questa Impresa. I quali sono gli Statuti nostri, le Concessioni accordateci e le Condizioni imposteci dai due Governi di Lucca e di Toscana; e quei nostri Manifesti ed Avvisi, che, secondo le occorrenze, siamo venuti fin ora pubblicando. La lettura di questi Documenti desideriamo debba ai nostri Azionisti stare in vece di quella narrazione, la quale, per conformarci all' uso generale, dovremmo qui fare di quanto per noi è stato operato in servigio di questa Società. Raccontare le cure, le fatiche e le contrarietà durate da noi per tre anni, affinchè essa pervenisse nella presente pienezza di vita, sarebbe lunga e inopportuna cosa, nè mancherebbe forse chi volesse recarla a vana jattanza. A noi basta, ed è il migliore e più dolce premio delle nostre sollecitudini, potere invocare a testimonio l' evidenza dei fatti. Fidenti in noi e larghi di generose concessioni i due magnanimi Sovrani di Lucca e di Toscana; in noi fidenti e stretti con noi in un solo volere i nostri Socj; incominciati con ogni alacrità sul terreno i lavori; le azioni nostre tanto richieste, e tanto dai possessori sostenute in favore, che già del primo decimo è raddoppiato il prezzo.

Digitized by Google

Ma perchè anche ai più restii sia forza convincersi come alla presente prosperità debba infallibilmente secondare la futura, aggiungiamo due Prospetti, in uno dei quali è dimostrato il costo presuntivo della nostra Strada, e nell' altro il prodotto che speriamo doverne ritrarre.

Poniamo poi in fine una Carta topografica, nella quale reputammo conveniente che la nostra Strada non apparisse sola, ma sì bene congiunta con quelle altre vie ferrate, le quali da essa debbono ricevere, e dare ad essa compimento. E qui cade in acconcio andare incontro ad una obiezione, la quale molto facilmente sarà da alcuno posta innanzi: ed è se, dovendosi dalla Società fiorentina condurre a fine la via Leopolda per la Valle dell' Arno, ad altri possa essere lecito, ed essendo, possa giovare di costruire un braccio, il quale da Pisa, per Lucca e Pistoja, si distenda insino a Firenze. In quanto al diritto, diremo avere il Governo Toscano a sè riservata espressamente la facoltà di costruire, o permettere che altri costruisca, ogni Strada ferrata in prossimità, in comunicazione o in prolungamento della Leopolda, purchè non serva direttamente alle medesime comunicazioni tra Firenze e Livorno, e dei punti intermedj compresi nella sola linea prescelta dall' ingegnere Stephenson (a). *Che se pure dalle sagge e prudentissime parole dell' Augusto Concedente codesta facoltà a sè riservata non apparisse così chiara siccome appare, essa risulterebbe dalla natura della cosa, e dalle regole di sana interpetrazione, le quali vogliono che ogni privilegio si debba intendere nel senso più ristretto;*

(a) Motuproprio di S. A. I e R. il Gran Duca di Toscana dei 19 Aprile 1841 — Art. VI.

Digitized by Google

non essendo presumibile per conto veruno che il Governo Toscano potesse volere interdetto per cento anni alle ricche e floride città subappennine l' acquisto del benefizio più grande dell' epoca nostra, e per esse più desiderabile nelle condizioni della presente civiltà, quello cioè di una Strada ferrata che le congiunga fra di loro, e le ponga nella più diretta e pronta comunicazione con la Capitale, e col mare.

Rispetto all' utilità, è forse la Toscana tal paese nel quale due Strade ferrate non si debbano potere costruire? E se dalla via Leopolda si ripromettono quegli azionisti, con buon fondamento, un ricco prodotto; dalla via subappennina, in ogni parte tanto più avvantaggiata di quella, non sarà da sperarsi? Vano è temere che per la concorrenza le due vie siano per recarsi l' una all' altra nocumento; ma è anzi da prevedersi con certezza che esse si daranno ajuto scambievole. Imperocchè i luoghi intermedj, i quali esse percorrono sono nelle due affatto differenti; e dai luoghi intermedj, e non dagli estremi, per quanta importanza questi si possano avere, traggono le Strade ferrate la parte migliore dei loro profitti, siccome ne ammaestra l' esperienza fattane in Europa tutta (b).

(b) Nella Strada ferrata da Strasburgo a Basilea il movimento fra i punti intermedj sta al movimento generale come . . . . . „ 87 a 100
Nelle Strade Belgie . . . . . „ 67 a 100
Nella Strada da Londra a Birmingham . . . . . „ 70 a 100
— — da Londra a Blackwall . . . . . „ 68 a 100
— — di North-Midland . . . . . „ 84 a 100
— — da Lipsia a Dresda . . . . . „ 67 a 100
— — da Vienna a Bruno . . . . . „ 86 a 100
— — da New-York a Filadelfia . . . . . „ 80 a 100
— — da Gand a Liegi 407 viaggiatori percorrono la linea intiera, mentre 27,252 si fermano nei punti intermedj.

E se la Leopolda potrà conseguire, che per essa il tragitto fra i punti estremi riesca per tempo, come per distanza più breve, ad essa rimarranno i più dei passeggeri trascorrenti da uno all'altro. E di quei pochi ai quali pur piacerà passare da Pistoja e Lucca, avrà essa larghissimo compenso in quel tanto tributo di passeggeri e di merci che nel tratto compreso fra Pisa e Livorno essa riceverà dalla via subappennina. La quale per contro farà suo profitto e della maggiore importanza de'suoi luoghi intermedj, e dei varchi degli Appennini in essa affluenti, e degli artificj toscani sulla falda di questi monti quasi tutti locati, e della maggiore, e più folta, e più solerte popolazione. — Il Belgio è per ogni verso percorso dalle locomotive a vapore; e non pochi fra i piccoli Principati d'Allemagna hanno ciascuno due e tre Strade ferrate. E se que' paesi ci vincono ora in industria ed in proficua operosità, non ci vincono certo in quelle naturali attitudini per le quali a noi possa essere concesso emularli. Nè vincono questi nostri per la frequenza delle popolazioni, la ricchezza dei naturali prodotti, e la bellezza del cielo e del suolo, e per quanto in fine può incitare gli uomini a muoversi di luogo a luogo, ed esser cagione che nel muoversi all' utilità s' accompagni non minore il diletto.

Però confidiamo che quelle linee da noi fatte tracciare sulla nostra carta topografica debbano fra non molto vedersi sul terreno effettivamente condotte. Ed allora solamente avranno questi Stati un ordine quasi compiuto di strade ferrate, dal quale tali e sì mirabili verranno gli effetti da superare di gran lunga ogni umana previdenza; perocchè a niuno crediamo possa essere dato discernere fin dove debbano salire la civiltà, la bellezza, la prosperità di questa divina Toscana, quando la maggiore e più cara parte

di essa sarà convertita quasi in una sola città, avente un milione di abitanti, e per reggia Firenze, e per lido Livorno.

Grazie pertanto sieno ai due Magnanimi Principi, i quali nel concedere a noi di costruire questa nostra strada ferrata, permisero che si ponesse un nuovo addentellato ad opera cotanta. Grazie solenni sono a loro dalla Società lucchese dovute e rese; alle quali speriamo vogliano con animo conscio e schietto associarsi gli abitanti di questi Ducati, i quali come devono fruire de' beneficj, così vorranno essere partecipi della riconoscenza.

Digitized by Google

Digitized by Google

SOVRANE CONCESSIONI

DI S. A. R. IL DUCA DI LUCCA

Digitized by Google

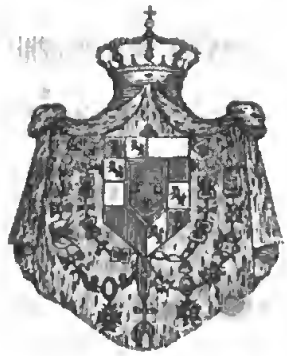

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE

Infante di Spagna

DUCA DI LUCCA EC. EC. EC.

Avendo preso ad esame un Progetto preliminare per lo stabilimento di una Strada a ruotaje di ferro da Lucca a Pisa presentatoci dai Signori

CARLO MINUTOLI TEGRIMI
TOMMASO GIANNINI
Avv. PASQUALE BERGHINI
FELICE FRANCESCONI
GIUSEPPE VITALI

da intraprendersi da una futura Società Anonima;

Ed avendo portata la Nostra considerazione sugli Statuti della medesima sottoposti alla Reale Nostra sanzione; e sulle implorate concessioni concernenti le condizioni e prescrizioni, alle quali la Società stessa dovrebbe imprendere la costruzione dell' enunciata Strada ferrata,

Digitized by Google

DI NOSTRO MOTU-PROPRIO

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

1. È approvata la Società Anonima proposta dai richiedenti soprannominati, e sono pure approvati gli Statuti della Società medesima.

2. La Società è autorizzata a costruire e porre in attività nel suo interesse, ed a sue spese, rischio e pericolo, il tronco di Strada ferrata che condurrà da Lucca al confine lucchese, dovendo pel rimanente dipendere da speciali autorizzazioni dell' I. e R. Governo di Toscana.

Nella detta costruzione Essa dovrà attenersi e soddisfare esattamente in tutto ciò che ha rapporto alle massime d' arte, alle condizioni e prescrizioni proposte dall' Ingegnere Roberto Stephenson per la Strada ferrata Leopolda, ed approvate dall' I. e R. Governo Toscano.

Rispetto poi alle condizioni, prescrizioni e riserve che hanno rapporto all' uso, alla pulizia, alle discipline doganali, alla sicurezza del transito, ed alla conservazione della detta Strada, sarà provveduto con appositi Regolamenti, che la Società avrà cura di sottoporre alla Nostra sanzione Reale non più tardi della presentazione del Piano d' arte definitivo, che dovrà pure ottenere la Nostra approvazione prima che si ponga mano ad alcun lavoro.

3. Al R. Governo competerà il diritto di esercitare una immediata vigilanza nell' esecuzione dell' opera per mezzo di un suo Commissario.

4. I trasporti dei viaggiatori e di merci sulla Strada ferrata non potranno esser fatti che dalla Società, alla quale è conferito il diritto di percepire per anni cento, a decorrere dall'apertura della Strada stessa, dei prezzi, che non potranno mai eccedere gli stabiliti nella seguente tariffa.

TARIFFA

		PREZZO DI TRASPORTO IN LIRE	
		Toscane	*Lucchesi*
VIAGGIATORI per persona e per miglio percorso	Nelle diligenze di prima classe L.	— 3. 8	— 4. 1
	Nelle diligenze di seconda classe „	— 2. 8	— 3. —
	Nei Carri . . . . . „	— 1. 8	— 1. 10
BESTIAMI per capo e per miglio percorso	Cavalli, muli, bestie da tiro, bovi, vacche, tori e vitelli . . . . „	— 6. —	— 6. 9
	Vitelle di latte e porci. . . . „	— 1. 4	— 1. 6
	Montoni, pecore e capre . . . „	— — 10	— 1. —
MERCANZIE per ogni peso di libbre 2000 Toscane e per miglio percorso	**PRIMA CLASSE**		
	Pietra da calcina, pietre da costruzione, ghiaja, ciottoli, sabbia, argilla, embrici, tegole, mattoni, letame ed ingrasso, lastre e materiali di ogni specie per le costruzioni e riattazioni di strade, e sale . . . . . „	— 4. 9	— 5. 6
	SECONDA CLASSE		
	Grani, farine, calcinazioni e formazioni minerali, carbone, legna da bruciare, pertiche, travicelli, tavole, panconi, marmo in blocco, pietra di taglio, bitume, ferro greggio, ferro in barre e in foglie, piombo in lastra, majolica, bicchieri di vetro e bottiglie, aceti, vini, liquori, olio, e sapone . . . . . „	— 5. 8	— 6. 4
	TERZA CLASSE		
	Metalli in polvere, stagno, o altri metalli lavorati o greggi, cotone, lana, canapa, lino, legname da mobilia esotico, tabacco, zucchero, caffè, frutte secche, droghe, spezierie, generi coloniali, pesce fresco e secco, robbia, porcellana ed oggetti manifatturati „	— 6. 4	— 7. 2
	Carbon fossile. . . . . „	— 4. 4	— 4. 10
	Vetture sopra piatta-forme per ogni peso di libbre 2000 e miglio percorso (considerando il peso cumulato della vettura e della piatta-forma) . . . . „	— 6. 4	— 7. 2

Digitized by Google

Questa tariffa sarà sottomessa ogni quinquennio alla revisione del R. Governo; e se il medio utile netto ottenuto dalla Società avrà oltrepassato il 10 per cento del capitale sborsato, essa potrà esser ridotta in proporzione dell' eccedente.

Trascorsi i detti cento anni per cui dura la concessione, il R. Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle opere accessorie alla medesima, nel modo e nelle condizioni di cui nei seguenti articoli 5, 6, 7 e 8.

5. Giunto il termine della concessione, la Società dovrà consegnare al R. Governo in buono stato di manutenzione, e senza alcuno correspettivo, la Strada, le opere che la compongono, le stazioni, i luoghi di carico e di scarico, le fabbriche relative, le case delle guardie e degli altri impiegati, quelle destinate alla percezione dei diritti di trasporto, le macchine fisse, e tutti gli edifizii in generale, che la Società sarà necessitata a costruire in servizio diretto della sua impresa.

6. Negli ultimi cinque anni della concessione il R. Governo avrà diritto di fare una moderata prelevazione sugli utili della Strada, onde garantirsi del ristabilimento in buon grado della Strada ed accessorj, quando la Società non corrispondesse pienamente ad un tale obbligo.

7. In quanto poi agli oggetti mobili, come macchine, locomotive, carri, vetture, materiali, attrezzi, combustibili, provvisioni di ogni specie, opportune al servizio dello stabilimento, ed agli edifizii stabili non contemplati nel precedente art. 5, ma di riconosciuta utilità, dovrà il R. Governo farne acquisto pel prezzo risultante dalle stime dei periti, se la Società lo richiegga; e reciprocamente questa dovrà cederli alla stessa condizione al R. Governo, quando ei ne faccia la domanda.

Digitized by Google

8. Decorsi i primi quindici anni dall' apertura della Strada, potrà il R. Governo in ogni tempo redimere la concessione della Strada ferrata.

Per regolare il prezzo della redenzione si avrà riguardo agli utili netti della Società nel corso dei sette anni precedenti a quello in cui vuolsi redimere; si dedurranno da essi i due meno produttivi, e si stabilirà il medio prodotto netto con gli altri cinque. A questo medio prodotto si aggiungerà inoltre un quarto, od un quinto del suo importare, secondo che sarà fatto uso del diritto di redenzione entro i primi 50 anni della concessione, o di poi. Il detto medio prodotto aumentato del quarto, o del quinto del suo importare, formerà l' annua pensione che per prezzo di riscatto dovrà pagare il R. Governo alla Società per tutto quel tempo che avrebbe dovuto durare l' accordata concessione.

9. Non potrà il R. Governo eseguire od autorizzare la costruzione di nuove Strade tanto ordinarie che ferrate, che servissero a mettere in comunicazione diretta Lucca e Pisa ed i punti intermedj.

10. L' impresa di che si tratta sarà considerata opera di pubblica utilità, e conseguentemente saranno applicabili alla medesima le disposizioni del Nostro Decreto dei 27 agosto 1833 salvo le modificazioni seguenti.

11. Prima di por mano a qualsiasi lavoro sulle private proprietà che faccia d' uopo di occupare, se la Società non abbia potuto convenire amichevolmente col proprietario della indennità ad esso competente, dovrà la medesima ricorrere al Tribunale, onde ottenere che l' indennità medesima venga stabilita mediante stima giudiciale, l' importare della quale dovrà dalla Società pagarsi immediatamente al proprietario. E se questi ricusasse di accettare la detta stima, od il pagamento non potesse per altri im-

Digitized by Google

pedimenti effettuarsi, l'importare della medesima dovrà dalla Società depositarsi nella cassa del sacro Monte di Pietà, finchè non vengano dal Tribunale emanate le decisioni in proposito; beneinteso però che nel primo caso, in cui cioè la stima fosse contestata, debba essere depositato l'importare aumentato di un terzo. Eseguito questo deposito, non sarà impedito alla Società di por mano ai lavori, ed occupare comunque il fondo altrui.

12. Tutte le procedure e giudizii relativi alle cause di occupazioni, d'indennità, o di qualunque altra specie, che potessero aver luogo fra la Società ed i terzi senza eccezione, dovranno considerarsi di natura sommaria ed urgente.

13. Sarà in facoltà della Società di formare dei Censi al quattro per cento in anno perpetui e redimibili in luogo del pagamento effettivo del prezzo delle indennità competenti alle RR. Amministrazioni ed ai luoghi Pii, quando però si tratti di prezzo di terreni o di altri oggetti che costituiscono sostanza di fondo, e sempre che sieno date dalla Società le convenienti cautele con intelligenza dell'Avvocato Regio.

14. Dal momento in cui la linea della Strada ferrata si troverà tracciata sul terreno, non potrà essere costruita alcuna nuova fabbrica sia nello spazio destinato alla Strada, e sue dependenze, sia dentro le dieci braccia a destra ed a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza che ne vada d'accordo la Società.

15. Qualora insorgessero contestazioni tra la Società ed il Commissario del R. Governo dipendentemente dal modo d'interpretare ed eseguire le condizioni delle concessioni e dei Regolamenti relativi, esse verranno risolute e decise dal Regio Commissariato d'Acque e Strade.

16. Tutti gli atti della Società ed i contratti che Essa dovrà stipulare per lo stabilimento della Strada ferrata,

i quali fossero per Legge soggetti a diritti proporzionali di Registro, saranno registrati col solo diritto di una Lira.

17. È accordata alla Società l'esenzione dal pagamento dei dazj doganali per le macchine, ferri, e tutti gli altri oggetti esclusivamente necessarj alla costruzione e stabilimento della Strada, che Essa avesse d'uopo d'introdurre dall'estero nel territorio lucchese. Avrà l'obbligo però di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte dalla Direzione delle Dogane, e specialmente di esibire un certificato del Gerente di lei, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti destinati alla costruzione della Strada, che volta per volta fossero introdotti. Questo certificato dovrà essere munito del visto del Commissario R. sopra rammentato.

18. La Società sarà tenuta al pagamento della tassa prediale per i terreni che saranno occupati dalla Strada ferrata; ma la detta tassa sarà conservata nella proporzione loro attuale, assegnata sulle cifre indicanti la loro rendita nelle condizioni di semplice coltura. Anderanno però esenti dalla detta tassa le fabbriche, i magazzini e gli edificj tutti che si costruiranno dalla Società in servizio esclusivo e necessario della detta Strada ferrata.

19. La Società sarà obbligata in ciascuna partenza delle sue vetture di trasportare gratuitamente, se ne è richiesta, i dispacci della Posta, e di riserbare sulle medesime un posto conveniente e gratuito al Corriere dei medesimi.

20. La Società dovrà presentare alla Nostra Reale approvazione entro il febbrajo prossimo il Piano d'arte definitivo del tronco di Strada ferrata che condurrà da Lucca al confine lucchese nella direzione di Pisa.

21. Anche dopo l'approvazione del Piano definitivo la Società non potrà por mano all'esecuzione della detta Strada, se non abbia prima giustificato aver pure l'I. e

Digitized by Google

R. Governo Toscano autorizzata l'esecuzione di quel tronco di Strada ferrata che dovrà condurre dal confine lucchese alla città di Pisa.

22. La Società si reputerà decaduta dalla presente concessione, se entro quattro mesi dalla data delle definitive necessarie autorizzazioni, non abbia dato principio ai lavori del tronco lucchese, e se non li abbia condotti a termine compiutamente entro lo spazio di mesi diciotto.

La Società s' intenderà del pari decaduta, quando non corrisponda agli obblighi che le sono ingiunti nel contesto della Nostra concessione.

23. Nei casi di decadenza sarà provvisto alla continuazione ed ultimazione dei lavori, mediante una pubblica aggiudicazione, che si aprirà sulle condizioni contenute nel presente atto di concessione, e sopra una stima delle opere fatte ed incominciate, dei materiali provvisti, dei terreni comprati, e delle porzioni di Strada che fossero poste, o in grado di porsi in attività. Tale aggiudicazione sarà devoluta al maggiore offerente per gli oggetti compresi nelle citate categorie, dovendosi ritenere che le offerte potranno anche essere inferiori alle stime.

24. La Società decaduta avrà diritto di ripetere dal nuovo aggiudicatario il valore degli oggetti di che sopra risultante dalla pubblica licitazione.

25. Se l' aggiudicazione aperta nel modo e sulle basi di che all' art. 23 non conducesse a verun risultato, dovrà procedersi a nuova aggiudicazione dopo lo spazio di quattro mesi, e qualora anche questo secondo tentativo andasse a vuoto, la Società sarà definitivamente decaduta dal diritto di qualunque indennità dipendente dai lavori già eseguiti e dai materiali provvisti; e passeranno in piena e libera proprietà del Governo, senz' obbligo di retribuzione alcuna, le porzioni di Strada che

fossero già poste, o in grado di porsi in attività e servizio del Pubblico.

26. La decadenza non avrà mai luogo quando la causa del ritardo o del difetto qualunque provenga da forza maggiore e non sia altrimenti imputabile alla Società.

27. I Nostri Direttori Generali e Consiglieri di Stato degli Affari Interni e di Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà impresso e promulgato unitamente agli Statuti della Società Anonima come sopra approvati.

Dato a Monteggiori li 10 Dicembre 1841.

CARLO LODOVICO

PELLEGRINO MARCHIÒ

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTI

DELLA DOGANA

Digitized by Google

Digitized by Google

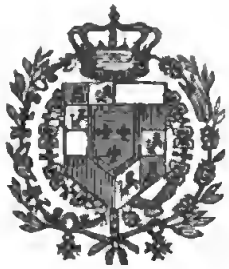

IN NOME DI SUA ALTEZZA REALE

CARLO LODOVICO DI BORBONE

Infante di Spagna

DUCA DI LUCCA EC. EC. EC.

IL CONSIGLIERE DI STATO

Direttore Generale del Dipartimento dell' Interno

Veduto l' Articolo 27 del Veneratissimo Sovrano Motu-proprio de' 10 dicembre 1841 col quale si ordina la stampa e pubblicazione degli Statuti di una Società Anonima per la costruzione di una Strada ferrata dalla Città di Lucca fino al confine Lucchese.

ORDINA QUANTO APPRESSO

I seguenti Statuti della Società Anonima per la costruzione di una Strada ferrata dalla Città di Lucca al con-

Digitized by Google

fine lucchese, visti ed approvati da S. A. R. il nostro Augusto Sovrano li 10 dicembre suddetto saranno stampati e pubblicati nella Capitale, e nelle altre Città e Sezioni del Ducato.

Lucca dal Ducale Palazzo degli Uffizj questo dì 15 dicembre 1841.

N. GIORGINI

IL SEG. GEN. DEL DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

D. GALLI

Digitized by Google

STATUTI

DELLA SOCIETÀ ANONIMA

PER LO STABILIMENTO

DI UNA STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

TITOLO PRIMO

Oggetto, Titolo, Carattere, e Sede della Società

Art. 1. È formata in Lucca una Società Anonima all' effetto di costruire e porre in attività una Strada ferrata da Lucca a Pisa.

Art. 2. La costruzione di detta Strada dovrà essere eseguita a seconda del Piano d'arte definitivo, che dovrà ottenere le Sovrane approvazioni dei due Governi di Lucca e di Toscana per quel tratto di territorio, che riguarda ciascheduno di essi.

Art. 3. La Società s' intitola

SOCIETÀ ANONIMA DELLA STRADA FERRATA
DA LUCCA A PISA

Sotto questa Ditta dovranno farsi tutti gli atti che la riguardano.

Digitized by Google

Art. 4. Essa è rappresentata da un Consiglio dirigente ed amministrativo nei modi e termini, che si diranno in appresso.

Art. 5. Conseguentemente al carattere di Società Anonima, i Socj non sono obbligati nè verso la Società, nè verso chicchessia ad alcun' altra somma oltre l' importare delle Azioni acquistate da ciascun di essi; e gli Amministratori e Direttori della Società non contraggono alcuna obbligazione nè solidaria, nè personale relativamente agli impegni di lei. Obbligano bensì la Società in faccia ai terzi nei limiti delle attribuzioni conferite loro dai presenti Statuti, e sono tenuti verso di lei all'esatta osservanza di tutti gl' incarichi imposti loro da questi medesimi Statuti.

Art. 6. La sede della Società è in Lucca.

TITOLO II.

Del Fondo sociale, e delle Azioni che lo compongono

Art. 7. Il Fondo sociale sarà di Lire toscane due milioni e cinquecento mila (2, 500, 000) diviso in due mila cinquecento Azioni (2500) di Lire mille (1000) per cadauna.

Art. 8. Cento sessanta (160) delle dette Azioni saranno industriali, ed apparterranno in proprietà ai sigg. progettanti sottoscritti in compenso e correspettivo del loro progetto, delle cure e fatiche relative, degli studj preliminarii, tecnici ed economici, del Piano d' arte definitivo a termini del quale dovrassi costruire la Strada ferrata, delle cure e spese riguardanti l'organizzazione della presente Società, e finalmente in compenso e correspettivo delle Sovrane concessioni e privilegj fin qui ottenuti.

In conseguenza di questo compenso la Società Anonima resta esoncrata da qualunque siasi spesa preventiva ed avente rapporto agli oggetti tutti suindicati, e subentra ai signori progettanti nella proprietà del progetto, dei piani preliminari e definitivi, e delle Sovrane concessioni, le quali con tutte le sequele che ne derivano formeranno parte del fondo sociale.

Art. 9. Ove per mancanza delle definitive concessioni, o per qualunque altro motivo non dovesse aver luogo l' esecuzione della Strada progettata, e la Società deliberasse di sciogliersi e porsi in liquidazione, in questo caso i signori progettanti avranno solamente diritto (a titolo di rimborso di spese ec.) all' importare di cento Azioni; rinunciando essi spontaneamente in pro della Società alle altre sessanta Azioni industriali, come sopra riservatesi, quando l' impresa sortisse il suo effetto.

Art. 10. Chiunque vorrà farsi membro di questa Società dovrà indicare il numero delle Azioni di cui vorrà rendersi acquirente, e pagare immediatamente il cinque per cento dell' importare delle medesime nelle mani del Cassiere della Società, o delle persone a ciò delegate dal Consiglio dirigente ed amministrativo per le Città estere.

Il prodotto di questi pagamenti servirà a garantire l'onere di cui sopra, e gli impegni successivi della Società.

Art. 11. L' emissione delle Azioni, e dei titoli relativi spetta al Consiglio dirigente-amministrativo. Egli ne stabilisce il modo, fissa le epoche dei pagamenti con apposito manifesto; avendo cura di non emettere che titoli integralmente pagati, onde non sieno posti in circolazione valori ideali, e sieno per tal guisa impediti gli scandalosi maneggi che ne conseguono.

Art. 12. In qualunque caso però gli Azionisti non potranno essere astretti dal Consiglio a pagare più di un

decimo alla volta dell' importare delle loro Azioni; e dovranno decorrere almeno due mesi tra il pagamento di una rata e quello dell' altra.

Art. 13. Gli Azionisti che nel termine di quindici (15) giorni da quello stabilito dal Consiglio pel versamento delle respettive rate non facessero onore alle medesime, perdono in pena le somme anteriormente pagate, le quali cedono a profitto dell' intiera Società.

Art. 14. Affinchè gl' individui che si associano pei primi a questa impresa non sieno in peggior condizione degli ultimi, resta stabilito che sopra ciascheduna somma versata decorrerà un interesse del quattro per cento da prelevarsi sui primi utili della Strada ferrata.

In conseguenza il Consiglio dirigente-amministrativo farà dal primo dividendo una prelevazione eguale all'importare dei detti interessi, e distribuirà la medesima agli Azionisti nella debita proporzione.

Art. 15. I titoli delle Azioni saranno al portatore, o nominativi a piacere dei richiedenti.

Il dominio e possesso delle Azioni s' intende trasferito colla semplice tradizione del titolo se questo è al portatore, o mediante girata se è nominativo.

La girata è senza responsabilità.

Art. 16. Ogni Azione è individua in faccia alla Società; quindi tutti i comproprietarii *pro indiviso* hanno l'obbligo di farsi rappresentare da una sola e medesima persona.

Art. 17. Ogni Azione ha diritto ad un 2500.mo degli utili netti del fondo sociale, ed è passibile degli scapiti nella stessa proporzione.

Art. 18. La Società non ammette sequestri nè sul capitale, nè sugl' interessi, nè su i dividendi delle Azioni.

Digitized by Google

Art. 19. Accadendo lo smarrimento di una cartella d'Azione, l'Azionista ne fa la denunzia al Consiglio dirigente, il quale dopo cinque anni dal giorno dell'inserzione del relativo avviso nella Gazzetta di Lucca, rilascia all'azionista una copia certificata della matrice della cartella smarrita, e questa tien luogo a tutti gli effetti di ragione del titolo originario, e lo annulla.

Durante il quinquennio gli utili devoluti all'Azione smarrita rimangono in deposito nella cassa della Società, e vengono pagati all'Azionista nel tempo stesso in cui gli vien consegnato il nuovo titolo.

TITOLO III.

Principio e durata della Società

Art. 20. Appena si saranno raccolti tanti Azionisti per mille cinquecento azioni (1500) s'intenderà costituita la Società Anonima per l'oggetto indicato.

Quindi il Presidente del Consiglio dirigente-amministrativo inviterà per un dato giorno fisso i sigg. Socj a trovarsi in Lucca, e ad intervenire alla prima adunanza generale od in persona o per mezzo di procuratore.

1. Per ratificare i presenti Statuti o farvi quelle modificazioni che la Società, salvo l'approvazione Sovrana, credesse opportune.

2. Per determinare l'epoca delle adunanze generali ordinarie.

3. Per stabilire gli emolumenti del Consiglio dirigente-amministrativo, tanto durante la costruzione della Strada ferrata, che di poi.

4. Per nominare i Sindaci, di cui si dirà in appresso; il cui ufficio nella prima adunanza generale per ciò che ri-

Digitized by Google

guarda la verificazione dei titoli, e l' ammissione de' Socj alla medesima, sarà sostenuto dal Vice-Presidente, e dal Segretario del Consiglio.

5. Per approvare l' intraprendimento di nuovi lavori che avessero diretta relazione con quelli che formano l' oggetto della Società.

6. Per autorizzare la cessione dei diritti della Società, ove lo credesse del suo interesse.

7. Finalmente per deliberare sopra tutte le proposizioni che il Consiglio crederà di sottoporre all' approvazione della Società.

Art. 21. La Società deve durare per tutto il tempo determinato dalle concessioni Sovrane per l' uso della Strada ferrata, e non potrà essere sciolta avanti detto termine, se non nel caso in cui tre successivi Bilanci presentassero delle perdite.

Art. 22. Allo scioglimento la Società si pone in liquidazione.

Questa verrà eseguita dal Consiglio dirigente-amministrativo assistito dai due Siudaci nominati nell'adunanza generale; ed il prodotto netto che ne risulterà verrà ripartito egualmente su tutte le Azioni.

La detta liquidazione finale dovrà compiersi tutto al più nel termine di due anni dalla dichiarazione dello scioglimento.

TITOLO IV.

Delle adunanze generali

Art. 23. La società si riunirà ordinariamente una volta all' anno all' epoca stabilita dalla prima adunanza generale; e straordinariamente ogni qual volta il Consiglio dirigente crederà opportuno di convocarla.

Digitized by Google

Art. 24. Le adunanze generali ordinarie, e straordinarie saranno intimate dal Presidente del Consiglio mediante avviso da inserirsi nella Gazzetta di Lucca trenta giorni avanti della riunione.

Art. 25. Tutti i possessori di dieci (10) Azioni potranno intervenire e dar voto nelle adunanze generali tanto in persona che per mezzo di procuratore, eletto però sempre tra i membri della Società.

Art. 26. Il medesimo individuo potrà dare tanti voti quante sono le diecine di Azioni che rappresenta in proprio, o per procura.

Art. 27. La nomina del procuratore potrà farsi mediante semplice lettera al Presidente del Consiglio.

Il possesso delle Azioni di cui si delega la rappresentanza, si giustifica o colla produzione delle cartelle, o con un certificato autentico.

Art. 28. Perchè l' adunanza generale sia validamente costituita e le sue deliberazioni sieno obbligatorie è necessario che vi convengano tanti Socj che in proprio, o come procuratori rappresentino almeno cinquecento Azioni; e che non sieno minori in numero di venticinque.

Art. 29. I Socj non intervenienti alle adunanze generali si ritengono onninamente consenzienti alle deliberazioni delle medesime.

Art. 30. Nell' adunanza generale ordinaria,

1. Si prende ad esame il Bilancio annuale.
2. Si fa lettura del relativo rapporto dei Sindaci.
3. Si mette in deliberazione l' approvazione del Bilancio medesimo.
4. Si eleggono i Sindaci del Bilancio successivo.
5. Si nominano i membri del Consiglio dirigente-amministrativo che devono rimpiazzare quelli, che cessano di farne parte a termini dell' art. 41.

Digitized by Google

6. Si discutono, e si risolvono tutte le proposizioni che il Consiglio crederà opportuno di sottoporre alla Società.

Art. 31. Il Presidente ed il Segretario del Consiglio dirigente, sono pure Presidente e Segretario provisorj delle adunanze generali, le quali nella prima seduta nominano il loro Presidente e Segretario definitivo.

Art. 32. Tutte le deliberazioni delle adunanze generali saranno prese a pluralità di voti; ad eccezione di quelle che riguardano le modificazioni da farsi agli Statuti, le quali debbono esser vinte con due terzi di voti.

Le nomine dei Sindaci e dei membri del Consiglio si fanno direttamente per via di schede, a maggioranza relativa di voti.

Art. 33. Ogni Socio ammesso all' adunanza generale ha diritto di parlare, e di provocare deliberazioni, purchè ne abbia prevenuto il Presidente, ed ottenuto da lui il permesso.

Art. 34. Le deliberazioni dell' adunanza generale saranno registrate in un protocollo specialmente destinato a tale oggetto, il quale dovrà soscriversi dal Presidente e dal Segretario delle dette adunanze.

TITOLO V.

SEZIONE I.

Del Consiglio dirigente ed amministrativo

Art. 35. Il Consiglio dirigente ed amministrativo è composto di cinque membri, i quali per la prima volta saranno i signori progettanti sottoscritti, come autori e principali promotori della impresa; i quali pur si fanno primi soscrittori di Azioni, ciascheduno particolarmen-

Digitized by Google

te acquistandone un numero non minore dello stabilito nell' art. 40.

A scelta libera dei membri del Consiglio uno di essi assume il titolo e l'ufficio di Presidente, uno di Vice-Presidente, uno di Segretario, e due di Assessori.

Art. 36. Il Consiglio rappresenta la Società ed è incaricato della superiore direzione ed amministrazione di tutti gli affari sociali.

Emette le Azioni nei limiti stabiliti dai presenti Statuti; e provvede a tutte le occorrenze ed a tutti i bisogni sociali, intimando a' Socj il pagamento delle loro Azioni.

Nomina il Cassiere ed il Gerente della Società, i quali potranno anche essere Assessori del Consiglio stesso; e provede a tutti gli altri impieghi subalterni, determinandone le attribuzioni e gli stipendj.

Ordina il deposito fruttifero in una pubblica cassa, od altrimenti colle debite cautele, di quelle somme che fossero nella cassa della Società al di là dei bisogni sociali.

Rinvia all' adunanza generale gli affari, che crede di sottoporre alle deliberazioni della Società.

Convoca straordinariamente le adunanze generali ogni qual volta lo reputi necessario.

Compila il Bilancio annuale e lo sottopone ai Sindaci.

Determina come meglio crede, e sorveglia i modi di esecuzione della impresa.

Art. 37. Le adunanze del Consiglio hanno luogo regolarmente in Lucca nel locale della Società una volta il mese, e più quando occorra.

Art. 38. Le deliberazioni del Consiglio debbono esser vinte a pluralità di voti.

Anche tre soli membri del Consiglio deliberano validamente purchè sianvi fra i convenuti il Presidente, o il Vice-Presidente, ed il Segretario, e purchè le loro deliberazioni sieno prese a pieni voti.

Digitized by Google

Art. 39. Le deliberazioni del Consiglio sono obbligatorie per la Società.

Esse saranno registrate in apposito protocollo, il quale dovrà soscriversi dal Presidente, e dal Segretario.

Art. 40. Non può esser membro del Consiglio chi non sia domiciliato in Lucca, e non si renda proprietario di dieci Azioni almeno, e tale non si mantenga per tutto il tempo delle sue funzioni.

A garanzia di quest' obbligo ciascun membro del Consiglio deposita nella cassa della Società, contro ricevuta del Cassiere, N. dieci (10) Azioni.

Art. 41. I primi membri del Consiglio si mantengono in ufficio sino allo spirare del primo anno dal giorno in cui la Strada ferrata sarà stata aperta.

Giunta la fine del detto anno primo usciranno dal Consiglio due de' suoi membri mediante estrazione a sorte, e questi verranno rimpiazzati dalla Società nell' adunanza generale.

I tre altri usciranno alla fine del secondo anno, e verranno in pari modo rimpiazzati, e così di seguito un anno due membri e l'altro tre, determinando l'anzianità di ufficio quelli che debbono di mano in mano uscir di carica.

I membri che cessano di far parte del Consiglio possono essere dalla Società rieletti.

SEZIONE II.

Del Presidente, e Vice-Presidente

Art. 42. Incombe al Presidente,

Di presiedere e dirigere le adunanze del Consiglio dirigente.

D'intimare tutte le adunanze tanto del Consiglio, quanto quelle della Società.

Di ricevere i rapporti del Gerente, e di ogni altra persona che tratti gl' interessi sociali.

Di farsi organo di comunicazione pel regolare sfogo di tutti gli oggetti relativi alla Società.

Di verificare una volta al mese la gestione del Cassiere.

Di apporre il suo visto agli atti delle adunanze del Consiglio.

Di contrasegnare i mandati emessi dal Gerente pel Cassiere.

Di firmare le Azioni e i titoli relativi che verranno emessi dal Consiglio.

Art. 43. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente ogni qual volta è questi legittimamente impedito; ed in questo caso gli spettano le medesime incombenze e facoltà del Presidente stesso.

SEZIONE III.

Del Segretario

Art. 44. Incombe al Segretario del Consiglio,

Di compilare e soscrivere i processi, e gli atti tutti delle adunanze del Consiglio.

Di firmare le Azioni che saranno emesse e i titoli relativi.

Di tenere la corrispondenza.

Di mettere a protocollo le deliberazioni delle adunanze del Consiglio.

Di assistere il Presidente nelle verifiche della Cassa.

Di custodire nel locale della Società le concessioni, gli atti, i documenti tutti che interessano la Società, e in generale l' intiero archivio di lei.

Digitized by Google

Di tenere regolare registro di tutti i mandati che saranno rilasciati dal Presidente.

SEZIONE IV.

Degli Assessori

Art. 45. Gli Assessori prendono parte a tutte le discussioni del Consiglio ed emettono il loro voto in tutte le deliberazioni del medesimo.

TITOLO VI.

Del Gerente, del Cassiere, e dei Sindaci

SEZIONE I.

Del Gerente

Art. 46. Il Gerente è l' agente in capo della Società, e quindi l' esecutore delle deliberazioni del Consiglio dirigente-amministrativo.

Egli assiste alle adunanze del medesimo e vi ha voto consultivo. Firma le lettere ed i contratti in nome della Società, citando in questi e in quelle le autorizzazioni avute dal Consiglio.

Art. 47. Il Gerente ha l' obbligo di rendersi proprietario di quindici (15) Azioni almeno, e di mantenersi tale finchè rimane in tale impiego.

A garanzia di quest' onere egli deposita le dette quindici Azioni nella cassa della Società contro ricevuta del Cassiere.

SEZIONE II.

Del Cassiere

Art. **48.** Al Cassiere della Società incombe,

Di conservare e custodire la cassa ed il porta-foglio della Società; non che i depositi d' Azioni di cui sopra.

Di eseguire incassi, e pagamenti dietro i mandati che saranno rilasciati dal Gerente, e contrasegnati dal Presidente e dal Segretario.

Di soscrivere le Azioni ed i titoli relativi.

Art. **49.** Il Cassiere dovrà farsi proprietario di venticinque (25) Azioni almeno, ed obbligarle in garanzia della sua gestione con deposito in mano del Presidente del Consiglio, da cui gliene sarà data ricevuta.

SEZIONE III.

Dei Sindaci

Art. **50.** Due Sindaci sono nominati dall' adunanza generale, il cui ufficio è gratuito e ad anno.

Essi debbono essere scelti fra i Socj che possono essere ammessi alle adunanze generali, e quindi possedere almeno dieci (10) Azioni.

Art. **51.** Incombe loro,

Di esaminare il Bilancio annuale, e di presentare una relazione in iscritto all' adunanza generale, dopo averla comunicata almeno 15 giorni innanzi al Consiglio dirigente-amministrativo.

Di verificare i titoli degli Azionisti che vorranno essere ammessi all' adunanza generale, e di rilasciare loro la carta d' ammissione notandovi il numero dei voti che ciascheduno sarà autorizzato ad emettere a senso dell' Art. 26.

Digitized by Google

Di sorvegliare in tutte le deliberazioni della Società lo scrutinio delle votazioni.

Art. 52. I Sindaci hanno diritto per l'esame del Bilancio a fare tutte le opportune verificazioni e riscontri, ai quali dovrà prestarsi volenterosamente il Consiglio dirigente-amministrativo.

Art. 53. Ogni Azionista che voglia intervenire all'adunanza generale dovrà, un giorno prima dell'apertura della medesima, presentarsi ai Sindaci, e giustificare i suoi titoli d'ammissione.

TITOLO VII.

Del Bilancio

Art. 54. Alla fine di ogni anno dopo l'apertura della Strada ferrata sarà compilato dal Consiglio il Bilancio dell'Amministrazione sociale, e l'inventario degli oggetti appartenenti alla Società, onde sia fornito alla medesima pieno discarico di tutte le operazioni che nel suo interesse avranno avuto luogo.

Art. 55. Sono accordati due mesi dalla fine di ciascun anno amministrativo per la completa compilazione del Bilancio e dell'inventario; ed un altro mese successivo è conceduto ai Sindaci per l'esame di detto Bilancio e per la presentazione del loro rapporto.

Art. 56. Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno pagati agli Azionisti in proporzione delle loro Azioni un mese dopo che il Bilancio sarà stato approvato dall'adunanza generale.

Dovrà per altro formarsi un fondo di riserva per i casi impreveduti, nella misura e nei modi, che verranno stabiliti dall'adunanza generale, dietro proposizione del Consiglio dirigente ed amministrativo.

Art. 57. Se durante la costruzione della Strada alcun tronco di essa venisse posto in attività, i risultamenti del medesimo saranno ripartiti su quel numero di Azioni che si troveranno essere state emesse a tutto il giorno innanzi l' apertura dello stesso tronco.

Art. 58. Durante la costruzione della Strada ferrata il Consiglio dirigente-amministrativo compila alla fine di ciascun anno, invece del Bilancio, uno stato dimostrativo di tutte le operazioni eseguite e di tutte le spese fatte, e lo pubblica nella Gazzetta di Lucca, affinchè ciascun' Azionista possa conoscere la situazione in cui trovasi l' impresa sociale.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali

Art. 59. Qualunque contestazione nascesse per l' interpretazione, e l'esecuzione dei presenti Statuti sarà risoluta da Arbitri inappellabilmente, non ostante le contrarie disposizioni delle Leggi veglianti, alle quali è espressamente convenuto dover rinunziare chiunque prenderà parte alla presente Società.

Art. 60. Conformemente all' art. 35 di questi Statuti, sono membri del primo Consiglio dirigente ed amministrativo della Società Anonima, quali autori del progetto e principali promotori dell' impresa i Signori

CARLO MINUTOLI TEGRIMI *Presidente*
TOMMASO GIANNINI *Vice-Presidente*
Avv. PASQUALE BERGHINI *Segretario*
FELICE FRANCESCONI *Assessore*
GIUSEPPE VITALI *Assessore*

Digitized by Google

Ed a senso dell' art. 36 sono eletti a Cassiere della Società l' Assessore sig. Felice Francesconi, ed a Gerente della medesima l' Assessore sig. Giuseppe Vitali.

Essi tutti eserciteranno gratuitamente il loro ufficio sino a che la Società non sia costituita, e non abbia avuto luogo la prima generale adunanza a senso dell'art. 20.

Art. **61.** I presenti Statuti saranno obbligatorj per tutti gli Azionisti; e terran luogo fra di loro di contratto sociale; quindi ne sarà depositata una copia alla Cancelleria del Tribunale di Commercio di Lucca; e verranno resi pubblici mediante la stampa tosto che sieno onorati della Sovrana approvazione di SUA ALTEZZA REALE IL DUCA DI LUCCA ec. ec. ec.

In Lucca questo dì 28 novembre 1841

Segnati
CARLO MINUTOLI TEGRIMI
TOMMASO GIANNINI
Avv. PASQUALE BERGHINI
FELICE FRANCESCONI
GIUSEPPE VITALI

Vidi ed approvo li 10 dicembre 1841

CARLO LODOVICO

ANNUNZIO

DELLE CONCESSIONI PRELIMINARI

di S. A. I. e R.

IL GRANDUCA DI TOSCANA

Digitized by Google

Digitized by Google

ANNUNZIO

DELLE CONCESSIONI PRELIMINARI

ACCORDATE

DA S. A. I. E R. IL GRANDUCA DI TOSCANA

Estratto dalla Gazzetta di Lucca
del giorno 17 gennaio 1842 *

S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, dopo aver fissata la sua Sovrana attenzione sulla Supplica umiliatale in Pisa, i 20 decembre scorso, dai signori *Carlo Minutoli Tegrimi, Tommaso Giannini, Avv. Pasquale Berghini, Felice Francesconi, e Giuseppe Vitali,* come autori e principali promotori del Progetto per lo stabilimento d' una strada a ruotaje di ferro tra Lucca e Pisa, da costruirsi e porsi in attività nell' interesse ed a spese e rischio di una Società anonima proposta dai medesimi, ha dichiarato sotto il dì 30 decembre ultimo, come da Dispaccio di notificazione della Direzione generale delle Acque e Strade del Granducato, dei 7 gennajo corrente, di essere sempre nella disposizione di accordare il Supremo suo Beneplacito alle imprese, che possono tornare a vantaggio dei suoi amatissimi sudditi. E conseguentemente, la prefata A. S. I. e R. si è degnata di concedere ai sunnominati l' implo-

* Questo annunzio fu pubblicato anche nella Gazzetta di Firenze del 27 gennaio sudd.

Digitized by Google

rata facoltà di presentarle il piano particolarizzato relativo alla costruzione del tratto di strada ferrata compreso nel Territorio Granducale, riserbandosi di manifestare, dopo il debito esame del piano medesimo, le Sue Sovrane intenzioni quanto all' esecuzione.

MANIFESTO

DEI 28 FEBBRAIO 1842

Digitized by Google

Digitized by Google

IMPRESA
DELLA STRADA FERRATA
DA LUCCA A PISA

MANIFESTO

Lucca 28 *Febbraio* 1842

S. A. R. il Duca Nostro Signore, secondando le supplicazioni dei Sottoscritti, quali autori e principali promotori di un Progetto di Strada Ferrata da Lucca a Pisa, con veneratissimo Motuproprio dei 10 Decembre 1841, si degnò autorizzare la formazione di una Società Anonima, che nell'interesse proprio, ed a sue spese e rischio assumesse una tale Impresa; approvò gli Statuti Sociali, che debbono tener luogo di Contratto alla detta Società; ed accordò generosamente le implorate Sovrane Concessioni relative al tronco di Strada che deve esser costrutto nei suoi RR. Dominj (1).

Anche S. A. I. e R. il Granduca di Toscana a cui i Sottoscritti umiliarono apposite preci, si degnò accoglierle favorevolmente (come da Dispaccio di Notificazione della Direzione Generale delle Acque e Strade del Granducato dei 7 Gennajo p. p.) dichiarandosi sempre disposta ad accordare il suo Supremo Beneplacito alle Imprese che

(1) Vedi il Giornale di Lucca dei 17 dicembre 1841.

Digitized by Google

possono tornare a vantaggio dei suoi amatissimi Sudditi, e concedendo ai supplicanti l'implorata facoltà di presentare alla Sua Sovrana Sanzione un piano particolarizzato relativo alla costruzione del tratto di Strada Ferrata compreso nel territorio Granducale (1).

I Sottoscritti, avendo sollecitati gli Studj e lavori concernenti il Progetto finale e particolarizzato della proposta Impresa con tutta l'attività e lo zelo, che loro inspiravano l'importanza della medesima, il pubblico favore con cui ne fu accolto il primo annunzio, e le pronte e generose Concessioni Sovrane di cui furono onorati, hanno di già potuto presentare all'approvazione del Governo Lucchese il piano definitivo debitamente particolarizzato del tronco, che lo riguarda; e sperano di trovarsi in grado di presentarne un consimile al Governo Granducale pel tratto toscano, non più tardi della fine del prossimo Marzo.

Ora volendo Essi dar opera a costituire la Società Anonima esecutrice dell'Impresa in discorso; ed a raccogliere ed assicurare i mezzi, onde poter senz' indugio dar principio ai lavori, appena dai rispettivi Governi ne saranno approvati i piani; e quindi trarli a compimento colla maggior sollecitudine e senz' interruzione

RENDONO PUBBLICO E MANIFESTO CHE

1.° Terranno luogo di Contratto Sociale per tutti coloro che vorranno far parte dell' anzidetta Società Anonima gli Statuti di cui sopra, sanzionati per Decreto Sovrano dei 10 Decembre 1841; e stampati e resi pubblici

(1) Vedi il Giornale di Lucca dei 17 gennaio 1842, e la Gazzetta di Firenze dei 27 detto mese.

in questa Capitale e nelle altre Città e Sezioni del Ducato per Ordinanza di S. E. il Consigliere di Stato Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno dei 15 Decembre detto Anno. (Art. 61) (1).

2.° Compongono (a termini dell'Art. 60 dei detti Statuti, quali autori e principali promotori del Progetto dell'Impresa in discorso, e come soli Concessionarj dei due Governi Lucchese e Toscano) il primo Consiglio Dirigente ed Amministrativo della Società Anonima, finchè questa non abbia altrimenti provveduto, a tenore degli Statuti, i Signori

Carlo Minutoli Tegrimi, *nella qualità di Presidente.*
Tommaso Giannini, *di Vice-Presidente.*
Avv. Pasquale Berghini, *di Segretario.*
Felice Francesconi, *di Assessore.*
Giuseppe Vitali, *di Assessore.*

Il sig. Giuseppe Vitali è in pari tempo Gerente della Società, ed il sig. Felice Francesconi ne è il Cassiere.

3.° Il Capitale Sociale è stabilito in Lire Toscane due milioni e cinque cento mila (2,500,000) diviso in due mila cinque cento Azioni (2,500) di Lire mille per ciascheduna, pagabili per decimi (ossia in rate di Lire 100) con intervallo di due mesi tra il pagamento di un decimo e l'altro (Art. 12).

4.° Contro lo sborso di ciascheduno dei primi nove decimi di azione sarà emessa una nuova Cartella, che comprenda anche e rappresenti il valore delle somme anteriormente pagate; a tergo della quale, per norma dei

(2) Detto Art. 61, e tutti quelli che sono citati nel seguito di questo Manifesto si riferiscono agli Statuti Sociali.

possessori e cessionari, sarà notata la scadenza del successivo decimo, e la pena che s' incorre non soddisfacendolo al termine stabilito. E contro il pagamento dell' ultimo decimo sarà rilasciato il relativo documento dell' Azione compiuta.

5.° Si emetteranno pure fin d' ora documenti di azioni compinte contro l' integrale pagamento di Lire mille, per coloro che ne chiedessero, e volessero per tal guisa impiegar somme rilevanti ed esimersi dall' incomodo dei pagamenti parziali.

6.° Tanto su i decimi che su le Azioni compiute decorreranno gl' interessi in ragione del quattro per cento dal giorno in cui spira la tolleranza di cui al N.° 10 di questo Manifesto (Art. 14).

7.° Nel giorno 5 di Marzo entrante sarà aperto in ciascheduna delle Città di Firenze, Prato, Pistoja, Pescia, Lucca, Pisa, e Livorno nn Registro di soscrizioni, dove coloro che vorranno partecipare a questa Impresa, dovranno apporre la propria firma, indicare il nnmero delle Azioni che intendono di assumere, integrali o per decimi; e pagare contro quitanza provvisoria il 5 per cento sull' importare totale delle medesime nelle mani delle persone depositarie del Registro, commesse dal Consiglio Dirigente a raccogliere le soscrizioni di cui è proposito (Art. 10).

8.° L' emissione dei documenti delle Azioni compiute avrà luogo in Lucca nell' Ufficio Centrale del Consiglio Dirigente, dalle ore dodici alle tre pomeridiane, dal 15 Marzo prossimo sino all' intiero spaccio delle medesime.

9.° In Lucca, nello stesso locale e nelle indicate ore, avrà pur luogo l' emissione dei decimi, la scadenza dei quali rimane invariabilmente fissata di due in due mesi dal 1.° Aprile prossimo, e così:

Digitized by Google

Pel 1.° decimo	il 1.° del detto mese di Aprile		
Pel 2.°	»	il 1.° Giugno	1842
Pel 3.°	»	il 1.° Agosto	
Pel 4.°	»	il 1.° Ottobre	
Pel 5.°	»	il 1.° Decembre	
Pel 6.°	»	il 1.° Febbrajo	1843
Pel 7.°	»	il 1.° Aprile	
Per l'8.°	»	il 1.° Giugno	
Pel 9.°	»	il 1.° Agosto	
Pel 10.°	»	il 1.° Ottobre	

10.° È accordata una tolleranza di quindici giorni dalle scadenze prestabilite; ma quegli Azionisti, che entro il giorno 16 inclusive dei mesi suindicati, non pagassero di mano in mano i decimi da loro dovuti, incorrono nella perdita delle somme antecedentemente sborsate (Art.13).

11.° Sul pagamento del 1.° decimo dovrà imputarsi il 5 per cento, che ciaschedun soscrittore avrà pagato all' atto della soscrizione. Così che egli soddisfa a detto 1.° decimo sborsando altri cinque per cento, e restituendo la quitanza provvisoria relativa al primo pagamento.

12.° Il registro di cui al N.° 7 rimarrà aperto nelle Città ivi indicate a tutto il 15 Aprile prossimo. Dopo detto giorno le domande dovranno essere dirette in Lucca al Consiglio Dirigente; il quale accoglierà d' allora in poi anche tutte quelle, che gli verranno dall' estero.

13.° Appena sarannosi raccolte tante soscrizioni per mille cinque cento Azioni s' intenderà costituita la Società Anonima per lo stabilimento della progettata Strada Ferrata. Ed il Presidente del Consiglio intimerà, mediante pubblici avvisi, la prima Adunanza Generale: affinchè la Società provveda, a termini degli Statuti, a tutte le occorrenze dell' Impresa (Art. 20).

14.° Le Funzioni di tutti i Membri del Consiglio Dirigente ed Amministrativo, non che quelle di Gerente e di

Cassiere della Società sono onninamente gratuite, fino a che la Società stessa non sia costituita, e non abbia avuto luogo la detta prima Adunanza Generale (Art. 60).

15.° Sono scelti a depositarj del Registro di cui sopra, e commessi a raccogliere soscrizioni.

In Firenze
» Prato } Il Sig. Cav. Priore Lorenzo Magnani.
» Pescia
» Pistoja Il Sig. Cav. Orazio Marchetti.
» Lucca Il Sig. Felice Francesconi, Cassiere della Società.
» Pisa Il Sig. Lorenzo Ceramelli.
» Livorno Il Sig. Cav. Costantino Tossizza.

I Sottoscritti si propongono di sollecitare e spingere i lavori di costruzione di questa Strada Ferrata in modo, da far coincidere l'apertura della medesima con quella del Congresso Scientifico, che dovrà riunirsi in questa Città nell'Autunno del 1843.

Niuna Strada Ferrata in tutta Italia potrà presentare maggiori vantaggi, in proporzione del tenue capitale occorrente a costruirla, di quella che si progetta dai Sottoscritti. La popolazione dello Stato Lucchese è in ragione di territorio la più folta d'Europa, e per industre operosità la più solerte d'Italia. A Lucca fanno capo le Strade delle Provincie di Pescia e di Pistoja, del Ducato di Massa e Carrara, della Riviera di Genova per Sarzana, del Parmigiano per la Valle di Magra, del Modanese e del Reggiano per la Garfagnana e pel Pesciatino; sicchè tutto il commercio di queste ricche e popolose provincie colla Toscana, e specialmente con Livorno, debba per lei necessariamente transitare. S'aggiunge ora la nuova via transappenniua che si sta aprendo tra la Porretta e Pistoja, per la quale affluiranno alla Strada Ferrata di Lucca a Pisa tutte le provenienze bolognesi e lombarde destinate

per Livorno, e viceversa tutte le marittime destinate per quelle provincie transappennine.

Questa Strada metterà Lucca alla sola distanza di venticinque minuti da Pisa; e toccando S. Giuliano farà che questi bagni minerali sì frequentati diventino uno stabilimento Pisano, poichè in soli cinque minuti vi si andrà da Pisa. Mercè poi l'altro tronco di Strada Ferrata che si sta costruendo da Pisa a Livorno, Lucca non distarà che soli tre quarti d'ora da quel porto importante.

Ferve per ogni dove in Europa il desiderio di Strade Ferrate; ed è nobil gara tra Principi e popoli in promuovere d'ogni maniera lo stabilimento di questi efficacissimi mezzi di prosperità e d'incivilimento.

In questi nostri paesi la frequenza delle popolazioni e delle Città, la relativa brevità delle linee, la mitezza dei prezzi dei terreni, de' materiali indigeni e della mano d'opera, fanno che codeste intraprese, oltre alla pubblica utilità, assicurino pure largamente il privato profitto di coloro che vi si associno.

Ond'è che i Sottoscritti, confortati da tutte queste considerazioni, e dalla protezione, di cui i due Governi concedenti hanno già onorato la proposta Impresa, sperino che i Lucchesi ed i Toscani, a niun popolo secondi in civiltà e in patrio amore, le accorderanno tutto il loro favore, ed accorreranno a prendervi parte.

Carlo Minutoli Tegrimi.
Tommaso Giannini.
Avv. Pasquale Berghini.
Felice Francesconi.
Giuseppe Vitali.

Digitized by Google

AVVISO

PORTANTE SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

DEL SECONDO DECIMO DELLE AZIONI

Digitized by Google

STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

AVVISO

Lucca 27 *maggio* 1842

Il Consiglio Dirigente ed Amministrativo considerati i ritardi impreveduti occasionati dallo studio dei Piani tecnici concernenti il tronco toscano.

Volendo alleviare i signori Azionisti da qualunque sborso, che non sia strettamente necessario; e non aggravare inutilmente l' Impresa degli interessi decorrendi sulle somme giacenti in cassa. Veduti gli articoli 11 e 36 degli statuti Sociali

Con apposita deliberazione dei 23 del corrente

« Ha sospeso sino a nuova intimazione il pagamento « del 2.° Decimo d' Azione, il quale a termini dell' Articolo 9 del Manifesto dei 28 febbrajo 1842 era intimato « pel giorno 1.° dell' entrante Giugno.

In conseguenza sarà continuata sino a nuovo avviso l' emissione delle cartelle del 1.° Decimo di Azione, a cui solamente dovranno per ora soddisfare tutti coloro, che volessero compartecipare a quest' Impresa.

Carlo Minutoli Tegrimi, *Presidente*
Tomaso Giannini, *Vice-Presidente*
Avv. P. Berghini, *Segretario*
Giuseppe Vitali, *Gerente*
Felice Francesconi, *Cassiere*

Digitized by Google

CAPITOLI

INTORNO

ALLA COSTRUZIONE DEL TRONCO LUCCHESE

APPROVATI

DA S. A. R. IL DUCA DI LUCCA

Digitized by Google

Digitized by Google

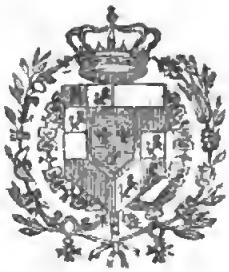

IN NOME DI SUA ALTEZZA REALE

CARLO LODOVICO DI BORBONE

Infante di Spagna

DUCA DI LUCCA EC. EC. EC.

IL CONSIGLIERE DI STATO

DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

In esecuzione dei veneratissimi Ordini Sovrani, risultanti da Dispaccio della R. Intima Segreteria di Gabinetto di N. 621.

NOTIFICA

Che S. A. R. il nostro Augusto Sovrano sotto il giorno 9 corrente si è degnata approvare gli appresso capitoli e condizioni intorno all'andamento ed alla costruzione

Digitized by Google

di una Strada ferrata da Lucca al confine toscano, che saranno impressi e pubblicati nella Capitale e nelle altre Città e Sezioni del Ducato.

Lucca dal Ducale Palazzo degli Uffizj questo giorno 19 luglio 1842.

N. GIORGINI

IL SEG. GEN. DEL DIPARTIMENTO

D. GALLI

CAPITOLI E CONDIZIONI

INTORNO

ALL'ANDAMENTO ED ALLA COSTRUZIONE

DELLA STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

rispettivamente

AL TRONCO LUCCHESE

Art. 1. La Strada ferrata avrà il suo punto di partenza dalla strada maestra fuori di Porta s. Pietro di Lucca in prossimità degli spalti, di cui occuperà una piccola parte, mediante la stazione, com' è tracciato sulla pianta. Si dirigerà in retta linea sino alla via dell'aja presso le case dei Bolcioni, e Simoni per un tratto lungo circa 3500 metri; passando alla via vecchia tra le case Belli, e Bertini.

Dalla via dell' aja accostandosi all' Ozzori médiante una curva del raggio di 550 metri, si dirigerà a Levante di Montuolo con nuovo rettifilo di metri 1400 circa passando in prossimità della piccola casa di Gio. Battista Chicca, ed attraversando l'Ozzori quasi normalmente al suo corso sotto il bottaccio del Ghiajone.

Da questo punto ripiegherà verso il poggio mediante una seconda curva del raggio pure di metri 550, e quindi

si dirigerà in linea retta sino al confine toscano, accosto e sopra corrente al ponte della strada postale sul rio di Cerasomma, scorrendo per tal guisa un tratto di metri 1360 circa; attraversando il poggio delle Fornacette, e radendo la casa di Domenico Venturi dalla parte di Levante in prossimità dell'attuale Uffizio doganale.

Art. 2. Allorquando per qualche difficoltà d'esecuzione o per altra impreveduta circostanza si dovesse deviare parzialmente dalla linea suddescritta e marcata sul piano, potrà la Società esecutrice scostarsene sino alla distanza di metri 50 tanto a destra che a sinistra.

Art. 3. Il raggio però delle curve non potrà mai essere minore in alcun caso di metri 500.

Art. 4. Le pendenze della Strada ferrata non saranno mai maggiori dell'uno sopra mille.

Art. 5. La Strada sarà costruita con due sole guide di ferro; non ostante potendo convenire col tempo di ridurla a doppio corso, cioè a quattro guide, potrà la Società occupare fin d'ora quella larghezza di terreno, che potrà occorrere a tale effetto.

Art. 6. La larghezza della Strada in sommità da un ciglio all'altro, e la distanza e posizione delle ruotaje dovranno essere conformi a quelle della Strada Leopolda, che si sta costruendo tra Livorno e Pisa.

Art. 7. Le scarpe che dovrannosi dare agli interramenti ed agli sterri avranno sempre un metro e mezzo di base sopra un metro di altezza. Lungo gli sterri dovrà la Strada esser fiancheggiata da piccoli fossi o colatori, della profondità di centimetri 80 sotto il livello delle ruotaje.

Art. 8. Gli interramenti dovranno essere eseguiti colle cautele solite praticarsi nella costruzione degli argini, onde riescano compatti e stabili.

Digitized by Google

Art. 9. Laddove abbisogni cavar terra dai fondi adjacenti per colmare il piano stradale, l'estrazione della terra necessaria a quest' oggetto ed a qualunque altro dipendente dalla Strada ferrata, dovrà esser fatta con ogni regolarità, onde rendere possibilmente minore il danno dell' agricoltura, e non dar luogo a dei ristagni contrarj alla salubrità dell' aria.

Art. 10. La parte superiore della Strada sarà formata da uno strato di ghiaja (massicciata) dell' altezza media non minore di 40 centimetri.

Art. 11. La Strada ferrata dovrà per tutto il suo corso essere separata dai fondi adjacenti per mezzo di un fosso di circa due metri in larghezza, e proporzionatamente profondo; e ove non convenisse o non si potesse praticare detto fosso, si dovrà supplire con muri, o con istecconati, o con siepi.

Art. 12. Tutte le strade ordinarie, che nel suo corso incontrerà la Strada ferrata, dovranno essere attraversate in piano; e praticarsi in esse le debite e solite opere e cautele munendole di cancelli o catene e di guardie.

Allorquando la ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da attraversarsi, e queste debbano essere per conseguenza rialzate, non si dovrà mai dare alle salite un' inclinazione maggiore del 5 per 100. Le opere per quest' oggetto rimarranno a carico della Società costruente.

Art. 13. Potrà la Strada ferrata occupare longitudinalmente quei tronchi di strade ordinarie che coincidono col suo corso; ma ove sieno questi necessarii, dovrà la Società trasportarli a destra o a sinistra, dove meglio convenga al servizio pubblico e privato.

Art. 14. Previa approvazione del Regio Commissario potranuosi ancora operare alcuni allacciamenti di strade in quelle località che vi si prestassero agevolmente, senza

Digitized by Google

produrre un sensibile allungamento di cammino, o sensibile danno agli utenti delle strade medesime.

Art. 15. A determinare con precisione l' occupazione del terreno, e le espropriazioni da farsi in conseguenza, dovrà la Società, prima d' intraprendere alcun altro lavoro, far tracciare coll' assistenza del Commissario Regio il piano stradale mediante due piccioli fossi laterali; e potrà nell' esecuzione di questo lavoro preliminare rimuovere piante, ed ogni altro impedimento ed ostacolo, salvo le debite indennità a cui di ragione, da tenersi a calcolo nelle perizie dei rispettivi fondi da occuparsi.

Art. 16. I ponti, acquedotti, chiaviche, ed altre opere di simil natura dovranno esser di muro in calce, ed eseguite a forma dei disegni uniti al piano.

Art. 17. La Società dovrà ristabilire ed assicurare a tutte sue spese gli scoli d' acqua che dalla costruzione della nuova Strada fossero impediti, tagliati, od alterati, e rimarrà risponsabile di tutti i danni che potessero derivare dall' inosservanza di questo carico.

Art. 18. I traversi di legno per sostenere le ruotaje dovranno essere di pino o di abete, senza spaccature, perfettamente sani, diritti, e sbucciati, della lunghezza di metri 2, 60, della larghezza nella base di centimetri 30 e dell' altezza di centimetri 15. Coi detti requisiti si ammettono anche i traversi di forma semicircolare o di albero spaccato in due parti; e si ammetteranno pure quelli di forma rotonda o di albero intiero, se abbiano il diametro di centimetri 24.

Art. 19. Le ruotaje ed i cuscinetti dovranno avere le medesime dimensioni e qualità ed il medesimo peso di quelle prescritte per la Strada Leopolda. Le prime cioè dovranno essere di ferro cilindrato di prima qualità, della bontà del ferro inglese N. 3 pesanti Lib. 60 inglesi per

ogni metro di lunghezza, ammessa la consueta tolleranza del 2 e mezzo per cento tanto in più che in meno; ed i cuscinetti dovranno essere di ghisa grigia di prima qualità, composta del più grande impasto possibile a fusioni differenti, eccettuate quelle a soffio caldo e di Scozia.

Art. 20. Al punto da cui principia la Strada ferrata fuori la porta S. Pietro, la Società dovrà costruire un fabbricato ad uso di stazione, nella quale, oltre a tutti i soliti locali necessarii al servizio della Strada, dovrà pure essercene uno da destinarsi ad Uffizio doganale per la visita dei bagagli e merci provenienti da Pisa.

La detta stazione sarà provveduta di cento metri all' incirca di doppia ruotaja, di tre *tournants* o platee giranti, degli scambj e di tutti gli altri accessorii necessarii, in conformità delle stazioni delle altre Strade ferrate.

Art. 21. Nei luoghi, ove dovranno permanentemente rimanere le guardie incaricate della vigilanza da esercitarsi a carico della Società per garantire la sicurezza del pubblico transito, si dovranno formare dei casotti atti a ricoverare le guardie medesime.

Art. 22. La Strada ferrata dovrà essere corredata dei seguenti mobili per lo meno.

3 Macchine locomotive di ottima costruzione e di fabbrica di maggiore rinomanza, coi respettivi *Tenders* o magazzini da acqua e carbone.
4 Carrozze di 1.ª classe da 24 posti.
6 Idem di 2.ª
8 Vetture di 3.ª — da 40 posti dette *Waggons*
4 Carri da mercanzie.

Art. 23. Durante l' esecuzione dell' impresa dovrà il Commissario Regio invigilare all' esatta osservanza delle

prescrizioni dei presenti capitoli e di quelle del Sovrano Motuproprio dei 10 dicembre 1841; e quando sarà condotta a termine con tutte le occorrenti opere accessorie, dovrà farne un' accurata verificazione ed un regolare inventario in concorso dei rappresentanti della Società e del suo Ingegnere; e trovando ogni cosa nelle debite regolarità dovrà rimetterne rapporto circostanziato al Governo, dal quale poscia verrà autorizzata l'apertura della Strada.

Art. 24. I Regolamenti relativi all' uso, alla pulizia, alla sicurezza del transito, alla vigilanza e manutenzione della Strada e suoi accessorii, ed alle discipline politiche, e doganali, basterà che sieno sottoposti all' Approvazione Sovrana prima che si faccia luogo all' apertura della Strada; affinchè la Società, cui incombe di proporli a senso dell' art. 2. del sopraccitato Motuproprio, possa approfittare nella compilazione dei medesimi dell' esperienza, e dei lumi, che tutti i giorni si vanno acquistando intorno agli accennati importanti oggetti.

Camajore 9 Luglio 1842

APPROVO

CARLO LODOVICO

Digitized by Google

NOMINA SOVRANA

DEL COMMISSARIO REGIO

PEL TRONCO LUCCHESE

Digitized by Google

Digitized by Google

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE

Infante di Spagna

DUCA DI LUCCA EC. EC. EC.

Visto il Nostro Motuproprio dei 10 dicembre 1841 intorno alle concessioni per lo stabilimento di una Strada ferrata da Lucca a Pisa, in quanto concerne il tronco lucchese;

Visti i capitoli e le condizioni sull' andamento e costruzione del tronco medesimo per Noi approvati questo stesso giorno;

Volendo provvedere che nell' esecuzione di detta impresa sia invigilato da persona dell' arte all' esatta osservanza delle Nostre Sovrane prescrizioni,

Abbiamo Decretato, e Decretiamo

Art. 1. Il sig. Ingegnere Lorenzo Nottolini Architetto delle Reali Fabbriche è nominato Commissario Re-

gio della Strada ferrata da costruirsi da Lucca al confine toscano.

Art. 2. Il Nostro Direttore Generale per gli Affari Interni e Consigliere di Stato è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Camajore li 9 luglio 1842.

CARLO LODOVICO

PELLEGRINO MARCHIÒ

AVVISO

INTORNO ALLA RISTAMPA

DELLE CARTELLE DEL PRIMO DECIMO DI AZIONE

Digitized by Google

Digitized by Google

STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

AVVISO

Il Consiglio Dirigente ed Amministrativo.

Considerando, che il Manifesto dei 28 febbrajo 1842 non è più attendibile in quella parte che riguarda le scadenze dei pagamenti dei Decimi di Azione.

Vista la Deliberazione dei 23 maggio 1842 pubblicata nel Giornale di Lucca dei 27 detti anno e mese, con cui fu sospeso sino a nuova intimazione il pagamento del secondo decimo di Azione.

Considerando, che quantunque rimanga annullata, per detta Deliberazione, l' Osservazione posta a tergo delle Cartelle del Primo Decimo, pure queste potrebbero apparire pregiudicate a chi non avesse notizia della ricordata Deliberazione, e quindi ne pôtrebbe derivare alcuno ostacolo alla facile circolazione delle medesime.

Con apposita Deliberazione dei 10 del corrente ha stabilito ed ordinato.

1°. « Che siano ristampate le Cartelle del Primo Deci-
« mo, e che vengano soppresse ed annullate tutte le an-
« tiche non per anco emesse.

2°. « Che siano ritenute a disposizione degli Azionisti « possessori delle antiche Cartelle del Primo Decimo, al- « trettante delle nuove, corrispondenti al numero e alla « data di quelle, affinchè, volendo, se ne possano essi « procurare il cambio dal Cassiere della Società Sig. Fe- « lice Francesconi.

3°. « Che la presente Deliberazione venga pubblicata « nel Giornale Privilegiato di Lucca e nella Gazzetta di « Firenze, ad istruzione degli Azionisti, le cui antiche « Cartelle non rimarranno pregiudicate, quantunque non « avesse luogo il cambio di cui sopra.

Lucca 20 *maggio* 1844.

Il Presidente del Consiglio
Carlo Minutoli Tegrimi
Il Segretario Avv. P. Berghini

Digitized by Google

MANIFESTO

CHE ANNUNZIA COSTITUITA

la Società Anonima

Digitized by Google

Digitized by Google

STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

MANIFESTO

Lucca 23 maggio 1844

Il Consiglio Dirigente ed Amministrativo ha la soddisfazione di pubblicamente dichiarare ed annunziare che essendo state collocate tante Azioni di questa Impresa che superano d' assai il numero di millecinquecento prescritto dall' Art. 20 degli Statuti Sociali, La Societa' Anonima della Strada Ferrata da Lucca a Pisa è legalmente, e definitivamente costituita.

Il Presidente del Consiglio
Carlo Minutoli Tegrimi

Il Segretario Avv. P. Berghini

Digitized by Google

Digitized by Google

INTIMAZIONE

DELLA PRIMA ADUNANZA GENERALE

Digitized by Google

Digitized by Google

STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

INTIMAZIONE DELLA PRIMA ADUNANZA GENERALE

Il Presidente del Consiglio Dirigente ed Amministrativo;

Visti gli Articoli 20 e 24 degli Statuti Sociali.

Visto il Manifesto di jeri 23 corrente.

Intima la prima Adunanza Generale della Societa' Anonima della Strada Ferrata da Lucca a Pisa per il giorno 30 luglio dell' anno corrente, allo scopo di discutere e deliberare sugli oggetti di cui nel citato Art. 20.

Ed invita perciò tutti gli Azionisti aventi diritto ad intervenire e a dar voto nelle Adunanze Generali a senso dell' Art. 25, a presentarsi in Lucca all' Uffizio della Società nel giorno 29 del suddetto mese, a fine di esibire e giustificare, a' termini dell' Art. 53, i respettivi titoli d' ammissione.

Lucca 24 *maggio* 1844

Il Presidente del Consiglio
Carlo Minutoli Tegrimi

Il Segretario Avv. P. Berchini

Digitized by Google

Digitized by Google

AVVISO

SUL COMPIUTO COLLOCAMENTO

DELLE AZIONI

Digitized by Google

Digitized by Google

STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

AVVISO

Il Consiglio Dirigente ed Amministrativo per impedire che non gli sieno dirette delle richieste inutili, si reca a dovere di far noto al Pubblico, che il collocamento delle Azioni di quest' Impresa fu compiutamente esaurito.

Lucca 30 *maggio* 1844.

Il Presidente del Consiglio
CARLO MINUTOLI TEGRIMI

Il Segretario AVV. P. BERGHINI

Digitized by Google

NOMINA

DI UN SECONDO VICE-PRESIDENTE

DEL

Consiglio Dirigente ed Amministrativo

Digitized by Google

Digitized by Google

STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

MANIFESTO

S. A. R. l' Augusto Nostro Signore con Veneratissimo Rescritto dei 30 del corrente, come da Dispaccio di Notificazione della Direzione Generale dell' Interno di detto giorno, si è degnata di approvare la nomina di un secondo Vice-Presidente del Consiglio Dirigente ed Amministrativo della Strada Ferrata da Lucca a Pisa, nella persona del *Sig. Cav. Dott. Alessandro Carina*, fatta da Esso Consiglio con Deliberazione del dì 26 del corrente mese.

Lucca 31 *maggio* 1844

Il Presidente del Consiglio
Carlo Minutoli Tegrimi

Il Segretario Avv. P. Berghini

Digitized by Google

SOVRANE CONCESSIONI

di S. A. I. e R.

IL GRANDUCA DI TOSCANA

Digitized by Google

Digitized by Google

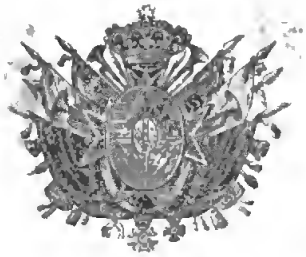

NOTIFICAZIONE

La Real Consulta in obbedienza dei Comandi stati ad Essa partecipati con Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze de' 26 Giugno corrente, rende pubblicamente noto l' appresso Sovrano Veneratissimo

MOTUPROPRIO

LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA, PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA, ARCIDUCA D' AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA

E C. E C. E C.

Avendo Noi preso in maturo esame il Progetto di una Strada a rotaje di ferro da Lucca a Pisa presentato da Carlo Minutoli Tegrimi, da Tommaso Giannini, dall'Avvocato Pasquale Berghini, da Felice Francesconi, e da Giuseppe Vitali, nella loro qualità di membri del

primo Consiglio dirigente ed amministrativo della Società anonima Lucchese sanzionata per la costruzione di detta Strada da S. A. R. il Duca di Lucca *con Motuproprio de' dieci Decembre mille ottocento quarantuno, ed avendo portata la Nostra Considerazione intorno alle osservazioni, e proposizioni del Dipartimento delle Acque e Strade, sulle condizioni alle quali la Società stessa avrebbe intrapresa la costruzione dell' enunciata Strada negli Stati Granducali; dopo aver sentito il Nostro Consiglio di Stato, siamo venuti nella determinazione di dichiarare e disporre quanto appresso:*

Art. 1. La Società Lucchese approvata da S. A. R. il Duca di Lucca con Motuproprio de' 10 Decembre 1841 per lo stabilimento di una Strada a rotaje di ferro da Lucca a Pisa, è autorizzata a costruire nel suo interesse, ed a sue spese, rischio e pericolo la mentovata Strada nel tratto che dal confine Toscano condurrà a Pisa, dovendo essa per altro sodisfare esattamente ed in ogni rapporto alle condizioni, prescrizioni, e dichiarazioni contenute nei Capitoli formati sulle proposizioni del Dipartimento delle Acque e Strade, e concordati dall' Avvocato Pasquale Berghini nella sua qualità di Segretario, e di Delegato speciale del Consiglio suddetto come da Deliberazione del medesimo in data de' 30 Maggio prossimo passato.

Art. 2. Un' immediata vigilanza del Real Governo sull' esecuzione dell' opera sarà esercitata per mezzo d' un Commissario Regio posto sotto la dipendenza del Consiglio degli Ingegneri.

Art. 3. I trasporti di viaggiatori, e di merci sulla Strada a rotaje di ferro non potranno esser fatti che dalla Società alla quale è conferito il diritto di percipere per anni cento, a contare dal termine prefisso nei mentovati Ca-

pitoli per l' ultimazione dei lavori, il prezzo di detti trasporti a forma della Tariffa approvata, e soggetta a revisione di cinque, in cinque anni, e con le altre prescrizioni di che nei Capitoli stessi; e al termine dei cento anni il Real Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle Opere accessorie alla medesima nei modi e con le condizioni stabilite nei Capitoli suddetti.

Art. 4. In ogni tempo per altro dopo che siano decorsi i primi quindici anni dal termine fissato per il compimento dei lavori potrà il Real Governo redimere l' intera concessione della Strada a norma di quanto viene prescritto nei Capitoli sopraindicati.

Art. 5. Sarà in facoltà del Real Governo di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove strade, o nuovi bracci di strade tanto ordinarie, quanto ferrate in prossimità, in comunicazione, o in prolungamento della strada ferrata da Pisa a Lucca, esclusa la costruzione ed autorizzazione di costruire per tutta la durata della concessione altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni fra Pisa, i Bagni S. Giuliano e Lucca.

Art. 6. L' Impresa della quale si tratta sarà considerata a tutti gli effetti come Opera di pubblica utilità, e conseguentemente la Società per la esecuzione di detta opera rimane investita dei diritti, e respettivamente sottoposta agli obblighi che per l' esecuzione dei Lavori di utilità pubblica hanno di faccia ai Terzi in ordine alle Leggi e Regolamenti veglianti le Regie Amministrazioni, salvo quanto viene dichiarato nell' articolo seguente.

Art. 7. Prima di porre mano a qualsiasi lavoro sulle private proprietà che sia necessario occupare, se la Società non siasi potuta amichevolmente combinare col proprietario riguardo all' indennità ad esso di ragione competente, dovrà la medesima aver ricorso al Tribunale per

ottenere che sia stabilita la valutazione di detta indennità mediante stima giudiciale, l' importare della quale verrà dalla Società immediatamente pagato al proprietario: e se questo ricusasse di accettare la detta stima, o il pagamento non potesse per altri impedimenti effettuarsi, l' importare della medesima dovrà dalla Società essere depositato in una pubblica Cassa, finchè non vengano dal Tribunale emanate le dichiarazioni che siano di ragione, ben inteso però che nel primo caso, in cui cioè la stima fosse contestata, debba esserne depositato l' importare aumentato di un terzo: eseguito questo deposito non sarà impedito alla Società di por mano ai lavori.

Art. 8. Sarà in facoltà della Società di formare dei Censi al quattro per cento ad anno perpetui, e redimibili in luogo del pagamento effettivo del prezzo dell' indennità competenti alle Regie Amministrazioni ed ai Luoghi Pii, quando però si tratti di prezzo di terreni, o di altri ogetti che costituiscano sostanza di fondo, e sempre che sieno date dalla Società le convenienti, idonee cautele a giudizio dell' Avvocato Regio.

Art. 9. Dal momento in cui la Linea della Strada a rotaje di ferro si troverà tracciata sul terreno non potrà essere costruita alcuna nuova fabbrica sia nello spazio destinato alla Strada e sue dipendenze, sia dentro le quindici braccia a destra, e a sinistra dagli estremi limiti dello spazio medesimo, senza che ne vada d' accordo la Società.

Art. 10. Qualora insorgessero contestazioni tra la Società, ed il Commissario del Governo dipendentemente dall' interpetrazione ed esecuzione delle condizioni contenute nei Capitoli o nei Regolamenti, che a forma di detti Capitoli verranno in seguito approvati, tali contestazioni saranno risolute e decise dalle Autorità che sono competenti per il disposto degli Ordini a risolvere nei ter-

Digitized by Google

mini di ragione le controversie fra le Ispezioni Compartimentali d' Acque e Strade e gli Accollatarj di lavori di Strade Regie.

Art. 11. Tutti gli Atti che la Società stipulerà per la costruzione della Strada e che fossero per le Leggi in vigore soggetti a diritti proporzionali di Registro, saranno registrati col diritto fisso di una Lira; rimarranno però soggetti al disposto delle Leggi predette tutti quelli Atti, che venissero stipulati dalla stessa Società, o per di lei conto dopo che la nuova Strada sarà posta in attività e che non riguardassero la primitiva sua costruzione, e l' attivazione della Strada medesima.

Art. 12. È accordato alla Società l' esenzione dal pagamento dei Dazj Doganali per i Ferri, Macchine e altri oggetti strettamente, ed esclusivamente necessarj alla costruzione, e primo stabilimento della Strada, che essa fosse in caso d' introdurre dall' Estero nel Territorio Riunito, salvi però gli emolumenti relativi, e con obbligo di sodisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente di esibire un Certificato del Direttore dei Lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti destinati alla costruzione della Strada che volta per volta fossero introdotti, il qual Certificato dovrà essere munito del Visto del Commissario del Governo sopra rammentato.

Art. 13. Ritenute le limitazioni, prescrizioni, e dichiarazioni di che nel precedente Articolo, sarà pure esente la Società dalla Tassa di Commercio sopra i Ferri, Macchine, ed altri oggetti che dall'Estero introdurrà direttamente per proprio conto in Livorno, e sarà esente altresì dal pagamento dei diritti di transito per gli oggetti come sopra strettamente ed esclusivamente necessarj alla co-

struzione, e primo stabilimento della Strada che essa fosse nel caso di estrarre dal Porto-franco di Livorno per Lucca.

Art. 14. Il presente Motuproprio ed i Capitoli contenenti le condizioni della concessione saranno affissi ed inseriti nel Bullettino delle Leggi, e nella Gazzetta di Firenze, e una copia autentica dei suddetti Capitoli sarà depositata nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di detta Città.

Dato li ventidue Giugno mille ottocento quaranta quattro.

LEOPOLDO

V. N. CORSINI

A. Piovacari

Dalla Reale Consulta li 27 Giugno 1844.

V. G. B. BROCCHI

P. Mensini

Digitized by Google

CAPITOLI

INTORNO

ALLA COSTRUZIONE DEL TRONCO TOSCANO

APPROVATI

DA S. A. I. E R. IL GRANDUCA DI TOSCANA

Digitized by Google

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Cav. Commendatore Alessandro Manetti Direttore generale dei lavori di Acque e Strade in adempimento degli ordini contenuti nel Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 26 Giugno stante rende noti al pubblico i seguenti

CAPITOLI

APPROVATI

DA SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE

CON SOVRANO RESCRITTO DEI 22 GIUGNO 1844

e contenenti le condizioni e riservi della concessione alla Società anonima Lucchese

SANZIONATA

DA SUA ALTEZZA REALE IL DUCA DI LUCCA

CON MOTUPROPRIO DEI 10 DICEMBRE 1841

PER LO STABILIMENTO DI UNA STRADA A ROTAJE DI FERRO

DA LUCCA A PISA

Linea della Strada ferrata dal confine cogli Stati Lucchesi e Pisa.

Art. 1. Il punto di partenza della Strada ferrata sarà, a forma del Progetto presentato dalla Società concessionaria, dove ha termine il tronco Lucchese sul Confine colli Stati Granducali.

Da questo punto proseguirà la nuova Strada per Pisa, passando in prossimità di Ripafratta e di S. Giuliano, e giungerà alla detta Città verso Porta Nuova, con tal direzione da potersi facilmente protrarre entro le mura

Digitized by Google

urbane dietro la Cittadella e precisamente nell' Orto segnato al Catasto col numero 2413, ove piaccia all' I. e R. Governo di accordare le relative autorizzazioni.

Art. 2. La Società dovrà praticare nel Colle sulla cui pendice è situato il paese di Ripafratta un taglio od una galleria per farvi passare la Strada ferrata, e collocarla fra il paese stesso ed il monte; se dietro i necessarj Studj e rilievi di campagna che la Società ridetta sarà sollecita di eseguire e presentare al R. Consiglio degl' Ingegneri, crederà questi preferibile uno degli indicati mezzi al Cavalcavia dalla medesima già progettato.

Art. 3. E ritenute le sopraddette indicazioni, dovrà la Società esibire al R. Consiglio degl' Ingegneri per dipendere da altrettante speciali approvazioni, ed uniformarsi a tutte quelle prescrizioni e modificazioni che il detto Consiglio stimasse utile di dare o suggerire — 1. La pianta e profilo generale di tutto il tronco di Via a rotaje di ferro da Pisa sino al confine colli Stati Lucchesi, giustificando in ogni parte i tratti parziali del prescelto andamento — 2. E i disegni e le descrizioni delle singole opere d' arte a mano a mano che dovranno eseguirsi: dovendosi ritenere che a questa speciale approvazione debbano essere più particolarmente sottoposte le opere tutte da costruirsi sui corsi d' acqua, come quelle delle Stazioni e le altre che ricorreranno presso Ripafratta, ed i Bagni San Giuliano.

Art. 4. Allorquando per qualche difficoltà di esecuzione o altra impreveduta circostanza, si dovesse deviare parzialmente dalla linea che verrà approvata dal R. Consiglio degl' Ingegneri, potrà la Società costruttrice scostarsene sino alla distanza di cento cinquanta braccia e non più, tanto sulla destra, quanto sulla sinistra: bene inteso però che nei casi contemplati nel presente articolo, come in ogni altro in cui i Progetti sanzionati debbano

esser modificati, se ne giustifichino i motivi ad esso Consiglio, e se ne ottenga la conveniente approvazione.

Art. 5. La Società non potrà metter mano all' esecuzione dell' opera negli Stati Granducali se prima non abbia compito il tronco di Strada ferrata che da Lucca proseguir deve sino al confine Toscano.

Costruzione

Art. 6. Entro la prima metà dell' anno prossimo avvenire dovrà la Società aver posto mano all' esecuzione dell' impresa, e dovrà averla condotta a intiero compimento entro l' anno 1846 con tutte le sue opere annesse ed ogni suo accessorio: cosicchè a quell' epoca possa essere posta in attività ed aperta al pubblico.

Art. 7. Appena condotto a termine il tronco Lucchese potrà la Società cominciare la costruzione del tronco Toscano tanto da una estremità che dall' altra, ed anco da tutte due contemporaneamente, se lo creda del suo interesse.

Art. 8. La costruzione della Strada dovrà essere eseguita a cura e a tutte spese della Società che sarà tenuta a provvedere non tanto alla formazione del piano Stradale e a tutte le opere accessorie, qualunque esse sieno, ma ancora all' acquisto di tutte le macchine e attrezzi necessarj per l' uso della Strada, e per il trasporto delle merci e dei viaggiatori. Saranno pure a carico della Società tutte le spese occorrenti per l' acquisto del suolo da occuparsi con la Strada ferrata e con tutte le sue opere accessorie, non meno che le indennità tutte di qualunque genere si siano, niuna esclusa nè accettuata, che possano essere di ragione dovute per danni e pregiudizj così temporanei come permanenti che dipendentemente dalla costruzione della Strada siano per risentire direttamente o indirettamente i fondi adiacenti o prossimi alla medesima, non esclusi quelli che fronteggiano i corsi di acqua

dall'una e dall' altra ripa, quando i lavori da farsi lungo o a traverso i fiumi o torrenti possano difatti temporaneamente o permanentemente pregiudicarli.

Art. 9. La Strada verrà costruita con due sole guide di ferro: ma potendo convenire ed occorrere di ridurla col tempo a doppio corso, cioè con quattro guide, la Società potrà occupare, ogni qualvolta stimi verificato un tal bisogno, il terreno a quest' effetto necessario.

Art. 10. Frattanto la larghezza del piano stradale, la distanza e posizione delle guide di ferro, dovranno esser conformi a quelle della Strada Leopolda. E laddove abbisogni cavar terra dai fondi adiacenti per stabilire in riempimento il piano stradale, la estrazione della terra necessaria a questo oggetto, non che alla formazione degli argini e di ogni altro qualsiasi ripieno della via ferrata e sue dipendenze, dovrà esser fatta con ogni regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell' agricoltura, quanto per non dar luogo a dei ristagni contrarj alla salubrità dell' aria. A tale effetto la Società dovrà conformarsi alle condizioni che a scanso dei nominati inconvenienti potranno esserle date nell' atto pratico della esecuzione dei lavori.

Art. 11. A potere determinare con precisione la quantità dei terreni da occuparsi, e le debite relative indennità, dovrà la Società, prima d' intraprendere alcun altro lavoro, far tracciare il piano stradale mediante due piccoli solchi; e potrà far rimuovere nell' esecuzione di questo preliminare lavoro le piante e gli altri ostacoli, non fabbricati, che vi opponessero impedimento, salvo le indennità perciò dovute a cui di ragione, da tenersi a calcolo nella perizia dei fondi che saranno occupati.

A questa operazione dovrà essere invitato il Commissario Regio, affinchè vi possa prestare la sua personale assistenza, se e quando lo creda necessario.

Art. 12. Il raggio delle curve circolari nelle inflessioni della Strada Ferrata non potrà mai esser minore di braccia 860.

Art. 13. Le pendenze non eccederanno la proporzione di uno a 750 eccettuati gli accessi dei ponti e di altri ostacoli da superarsi riguardo ai quali per brevi tratti si ammetterà l' inclinazione di uno a 150.

Art. 14. La Strada ferrata dovrà per tutto il suo corso essere separata dai fondi adiacenti per mezzo di muri o stecconate o siepi od anche con fosse arginate di convenienti dimensioni a giudizio del R. Consiglio degl' Ingegneri.

Art. 15. Nei luoghi ove dovranno permanentemente rimanere le guardie incaricate della vigilanza, che sarà esercitata a carico della Società per garantire la sicurezza del pubblico transito, si formeranno dei casotti capaci di convenientemente ricoverare le Guardie medesime.

Art. 16. Prima di por mano alla costruzione delle opere per la Strada ferrata sul Canale Macinante di Ripafratta e altri corsi d' acqua, dovrà la Società costruttrice prendere a tutte sue spese quei provvedimenti che saranno creduti opportuni onde non interrompere, nè imbarazzare la navigazione durante l' esecuzione dei lavori, dovendo per gli indicati provvedimenti essere richiesta ed ottenuta l' approvazione del R. Consiglio degl' Ingegneri.

Art. 17. Ugualmente quando colle costruzioni per la Strada ferrata si possa arrecare qualunque siasi impedimento o imbarazzo al comodo e sicuro transito per le altre strade ordinarie alle quali essa si avvicinerà o che traverserà, dovranno esser presi a cura e spese della Società costruttrice i necessarj provvedimenti, sia con lo stabilimento di passi provvisorj, sia con la formazione di ripari o altri compensi da approvarsi sempre precedentemente dal Consiglio prenominato.

Art. 18. Tutti i ponti, cavalcavia, acquedotti, chiaviche ed altre opere d' arte occorrenti lungo la Strada ferrata, dovranno formarsi di muramento a calcina.

Art. 19. La Società dovrà ristabilire ed assicurare a tutte sue spese, tutti gli scoli d'acqua che dalle costruzioni della nuova strada fossero tagliati, trattenuti o modificati, dovendo essa rimanere intieramente responsabile di tutti i danni che potessero derivare dalla inosservanza del presente patto. Gli Acquedotti che per quest' oggetto dovranno essere stabiliti sotto le Strade Regie e Comunitative saranno costruiti di opera muraria ovvero di ferro.

Art. 20. Ovunque la Strada ferrata traverserà strade ordinarie in piano, dovranno, secondo il sistema praticato a riguardo della Strada ferrata Leopolda, effettuarsi i lastrici o altre opere, ed apporsi i necessarj cancelli colle guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno. E allorquando la Strada ferrata sia più elevata delle Strade ordinarie da essa traversate, e queste debbano essere rialzate, non si dovrà mai dare alle montate una inclinazione maggiore del cinque per cento riguardo alle Strade Comunitative e Vicinali, e del tre per cento rispetto alle Strade Regie, conservando le attuali larghezze del loro piano; e resteranno sempre tutte le spese a carico della Società costruttrice della Strada ferrata. Dipenderà dal Consiglio degli Ingegneri l' approvazione di quelli allacciamenti che in alcune località nelle quali le strade da traversare fossero molto frequenti, potrebbero operarsi senza produrre sensibili allungamenti di cammino e senza danno degli utenti delle strade stesse. E allorquando questi allacciamenti non fossero praticabili e le strade ordinarie traversate in piano dalla Strada ferrata fosser molto frequenti e così l' una molto prossima all' altra, la Società sarà obbligata a diminuire la celerità delle macchine locomotive quanto sarà creduto oppor-

Digitized by Google

tuno, potendo esigersi che sia anche ridotta a non superare quella dei cavalli di posta.

Art. 21. Sulla Strada ferrata dovrannosi stabilire due Stazioni, una secondaria e permanente presso S. Giuliano, e l'altra principale, ma provvisoria in prossimità o nell' interno della Città di Pisa al punto a cui dovrà giungere il cammino ferrato, come è detto all' articolo 1., ambedue costrutte in conformità delle Stazioni delle altre Strade ferrate; e come quelle corredate di tutti i locali, macchine ed accessori occorrenti ad assicurare il buono e regolare servizio dello stabilimento.

L' una, o l' altra, secondo piacerà di determinare all' I. e R. Governo Granducale, dovrà contenere inoltre un locale adatto e conveniente, da destinarsi ad Uffizio di Dogana per la visita de' bagagli e merci soggetti a dazj Doganali.

Un locale pure conveniente ed adatto, se piaccia all' I. e R. Governo, dovrà stabilirsi all' ingresso della Strada ferrata nel territorio Toscano per potervi collocare alcune guardie Doganali.

Art. 22. La Società adoprerà per le sue costruzioni quei materiali stessi che nelle diverse località sono comunemente in uso per i pubblici lavori; eccettuati bensì i casi nei quali per ragioni speciali fosse diversamente prescritto dal Consiglio degl' Ingegneri. Sarà poi la Società tenuta a fare eseguire i lavori a perfetta regola d' arte e con la maggiore possibile stabilità.

Uso della strada

Art. 23. Allorquando sarà compita la costruzione della Strada ferrata e delle opere accessorie che occorrono per farne uso, dovrà esserne fatta un' accurata verificazione non meno che un regolare inventario corredato delle firme dei rappresentanti la Società e del loro Ingegnere. E dopochè il Consiglio degl' Ingegneri si sarà accertato che la compita Sezione della Strada presenti la

necessaria sicurezza, rilascerà in scritto la licenza al transito pubblico da vietarsi fino a quell' epoca.

Art. 24. Con appositi Regolamenti sarà in seguito provveduto all' uso, alla polizia, alla sicurezza del transito e alla conservazione della Strada ferrata e delle altre opere accessorie, non meno che alle prescrizioni relative tanto ai trasporti di moneta, oggetti preziosi e piccoli pacchi, quanto delle moli di gran peso, e alla esclusione delle materie che presentano qualche pericolo, come sarebbero quelle facilmente incendiabili; non meno che alle discipline tutte politiche e Doganali. Spetterà alla Società la facoltà di dimandare che siano dall' Autorità Governativa determinati quei provvedimenti che agli oggetti qui sopra indicati reputerà più confacenti. E una volta che siano essi approvati dall' I. e R. Governo, diverranno obbligatorj per il pubblico, per la Società della Strada e per le altre Società che in avvenire ottenessero facoltà di costruire altre Strade ferrate con essa comunicanti. Le spese tutte necessarie alla esecuzione di detti Regolamenti saranno a carico della Società.

Art. 25. Rimane fin d' ora stabilito che saranno dall' I. e R. Governo determinate delle penali da infliggersi alla Società nel caso in cui accadessero degli infortunj dovuti alla mancata sorveglianza e precisione di servizio per parte degli agenti della Società stessa. Simili penali potranno estendersi fino alla revoca della concessione, e dar luogo per tutti gli effetti alla decadenza della più volte rammentata Società, qualora gli avvertiti inconvenienti si replicassero più volte a danno del pubblico.

Art. 26. I trasporti di merci e viaggiatori sulla Strada ferrata non potranno esser fatti che dalla Società, la quale è autorizzata a percipere i prezzi di detti trasporti a forma della seguente.

TARIFFA

		PREZZO DI TRASPORTO IN LIRE TOSCANE		
VIAGGIATORI per persona e per miglio percorso	Nelle diligenze di prima classe L.	—	3.	8
	Nelle diligenze di seconda classe "	—	2.	8
	Nei Carri . . . . . "	—	1.	8
BESTIAMI per capo e per miglio percorso	Cavalli, muli, bestie da tiro, bovi, vacche, tori e vitelli . . . "	—	6.	—
	Vitelli di latte e porci . . . "	—	1.	4
	Montoni, pecore e capre . . . "	—	—	10
MERCANZIE per ogni peso di 2000 libbre Toscane e per miglio percorso	**PRIMA CLASSE**			
	Pietra da calcina, pietra da costruzione, ghiaja, ciottoli, sabbia, argilla, embrici, tegole, mattoni, letame, ed ingrasso, lastre e materiali di ogni specie per le costruzioni e riattazioni di strade, e sale . "	—	4.	9
	SECONDA CLASSE			
	Grani, farine, calcinazioni e formazioni minerali, carbone, legna da bruciare, pertiche, travicelli, tavole, panconi, marmo in blocco, pietra di taglio, bitume, ferro greggio, ferro in barre o in foglie, piombo in lastre, majolica, bicchieri di vetro e bottiglie, aceti, vini, liquori olio, e sapone . . . . . "	—	5.	8
	TERZA CLASSE			
	Metalli in polvere, stagno, o altri metalli lavorati o greggi, cotone, lana, canapa, lino, tabacco, legname da mobilia ed esotico, zucchero, caffè, frutte secche, droghe, spezie, generi coloniali, pesce fresco e secco, robbia, porcellana ed oggetti manifatturati . . . . . "	—	6.	4
	Carbon fossile . . . . . "	—	4.	4
	Vetture sopra piatta-forme per ogni peso di 2000 libbre e miglio percorso (considerando il peso cumulato della vettura e della piatta-forma) . . . . . a	—	6.	4

Digitized by Google

Art. 27. La percezione avrà luogo per miglio percorso senza riguardo alle frazioni di distanza ed in modo che un miglio cominciato venga a considerarsi come compito. Egualmente per ciò che si riferisce al peso della mercanzia si riterranno solo i decimi delle libbre 2000 per modo che ogni peso minore di libbre 200 pagherà a ragione di 200 libbre, ogni peso compreso fra le 200 e le 400 libbre pagherà a ragione di 400 libbre, e così di seguito.

Art. 28. I viaggiatori potranno aver con loro un bagaglio di un peso non maggiore delle 50 libbre senza andar soggetti ad alcun aumento di spesa.

Art. 29. Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti non indicati nella precedente tariffa, saranno considerati quanto ai prezzi di trasporto come attenenti alle classi con le quali avessero maggiore analogia.

Art. 30. Mediante la percezione dei prezzi di trasporto fissati nella precedente tariffa, la Società si obbliga ad eseguire costantemente con esattezza e celerità il trasporto per mezzo di macchine locomotive dei viaggiatori, mercanzie, derrate e altri oggetti che le verranno affidati.

Le spese accessorie non rammentate nella tariffa, come quelle di deposito nei magazzini in servizio della Strada, di carico e scarico, saranno determinate con appositi regolamenti, che verranno sottoposti all' approvazione dell' I. e R. Governo.

Art. 31. La tariffa che stabilisce la misura dei prezzi di trasporto sarà sottomessa alla revisione dell' I. e R. Governo di 5 in 5 anni: e se il medio utile netto ottenuto dalla Società nel quinquennio avrà oltrepassato il limite del 10 per cento del capitale sborsato dagli azionisti, la tariffa dovrà esser ridotta in proporzione dell' eccedente.

Art. 32. La tariffa per i trasporti sulla Strada ferrata dovrà rimanere costantemente affissa in tutte le Stazioni principali e secondarie e in luogo ben visibile per maggiore soddisfazione del Pubblico. Ogni maggior percezione sarà poi punita nel modo prescritto per gli altri proventuarj di pedaggi di ponti, di barche ec.

Art. 33. La Società avrà obbligo, senza compenso alcuno, di trasportare da Pisa a Lucca, e viceversa, i pacchi provenienti dagli Uffizj postali; e di riserbare in ciascheduna partenza delle sue vetture un posto pel Corriere latore dei medesimi.

Art. 34. S' intenderà che per tutta la durata della concessione sia a carico della Società costruttrice la manutensione della Strada ferrata non meno che di tutte le opere accessorie, lo stato delle quali, come quello della Strada, dovrà essere ogni anno verificato ed anco straordinariamente qualunque volta sia creduto necessario.

Il prodotto dei trasporti si riguarderà come principalmente affetto ed obbligato all' onere del mantenimento della Strada e delle opere accessorie, sia per la sostanza delle costruzioni, sia per le degradazioni dipendenti dall' uso giornaliero.

Vigilanza

Art. 35. La immediata vigilanza per parte dell' I. e R. Governo sarà esercitata per mezzo di un Commissario Regio posto sotto la dipendenza del Consiglio degl' Ingegneri. Perdurante la costruzione dell' opera dovrà questo Commissario invigilare che non si devii in qualsivoglia modo dalle prescrizioni contenute nei presenti capitoli: a costruzione compita dovrà esso incaricarsi di tutte le verificazioni, riscontri e inventarj di cui è sopra fatta menzione: e una volta aperta la Strada al pubblico transito, dovrà egli invigilarne la perfetta manutensione in tutte le sue parti. La Società dovrà sempre dirigere le sue dimande, osservazioni e proposizioni al Commissario

Digitized by Google

Regio, il quale corrisponderà poi col Consiglio degl' Ingegneri, e secondo i casi con gli altri Dicasteri per tutto ciò che concerne il servizio della Strada ferrata.

Art. 36. Il Commissario Regio dovrà essere assistito da quel numero di ajuti e dipendenti che tempo per tempo potranno abbisognarli per il più esatto disimpegno delle affidategli ingerenze.

Art. 37. Il Regio Commissario avrà diritto di esigere tutti i provvedimenti necessarj alla migliore riuscita dell' opera; e a tempo opportuno tutte le riparazioni atte ad assicurare il comodo e sicuro transito sulla Strada ferrata, e la buona conservazione delle opere accessorie.

Art. 38. E qualora insorgesse qualunque contestazione tra la Società e il Commissario del Governo dipendentemente dalla interpretazione ed esecuzione di tutte le condizioni contenute in questi Capitoli o nei Regolamenti che saranno in seguito approvati, dovrà starsi alla decisione delle Autorità che sono competenti a forma degli ordini a risolvere nei termini di ragione le controversie fra le Ispezioni compartimentali di acque e strade e gli accollatari di lavori di Strade Regie.

Disposizioni generali

Art. 39. È fissato a cento anni, dal termine stabilito per il compimento dei lavori, il tempo durante il quale la Società costruttrice della Strada ferrata potrà continuare a godere della concessione e dei diritti inerenti alla medesima.

Art. 40. Al termine dei cento anni il Real Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle opere tutte accessorie alla medesima senza sborso di sorte alcuna, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 43.

Art. 41. Sarà allora obbligo della Società di consegnare in buono stato di manutensione al R. Governo senza alcuno sborso per parte del medesimo la Strada,

Digitized by Google

le opere che la compongono, i magazzini, le stazioni, i luoghi di carico e scarico, le fabbriche tutte ai luoghi di partenza, di fermata e di arrivo, le case delle guardie e degli altri impiegati, gli stabili destinati alla percezione dei proventi della Strada, le macchine fisse, e tutti gli edifizi comunque non specificati in questo articolo, che la Società sia obbligata a costruire a forma dei presenti capitoli.

Art. **42.** Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione l'I. e R. Governo avrà diritto di fare una prelevazione sui proventi della strada onde garantirsi del ristabilimento in buon grado della Strada stessa e delle opere accessorie, quando la Società non corrispondesse pienamente ad una tale obbligazione.

Art. **43.** Quanto poi agli oggetti mobiliari, come macchine, locomotive, carri, vetture, materiali, attrezzi, combustibili ed approvisionamenti di ogni genere e agli edifizi non contemplati nel precedente articolo **41**, purchè opportunamente destinati al servizio dei trasporti, dovrà l'I. e R. Governo farne acquisto per il prezzo che resulterà dalle stime dei Periti, quando ciò fosse richiesto dalla Società, e reciprocamente la Società dovrà cederli alle condizioni stesse qualora l'I. e R. Governo ne facesse la dimanda.

Art. **44.** Quanto è disposto di sopra negli art. **40** e **41** si applicherà al caso di scioglimento della Società Lucchese, occasionato da perdite sofferte, e previsto dall'articolo 21 degli Statuti di Lei sanzionati da S. A. R. il Duca di Lucca con Motuproprio dei 10 Dicembre 1841. In questo caso per altro l'I. e R. Governo non sarà tenuto all'acquisto degli oggetti di che nel precedente art. **43** dei presenti capitoli; dei quali oggetti potrà la Società liberamente disporre.

Art. 45. L'I. e R. Governo Granducale si riserva il diritto di redimere la Strada ferrata nei tempi, modi e colle regole stabilite nelle concessioni Lucchesi all'art. 8 del Motuproprio di S. A. R. il Duca di Lucca dei 10 Dicembre 1841.

Art. 46. L'I. e R. Governo si obbliga a non costruire, nè autorizzare per tutta la durata della concessione altra Strada ferrata che serva direttamente alle comunicazioni medesime tra Pisa, i Bagni di S. Giuliano, Lucca ed i luoghi intermedj.

Art. 47. Si riserva, ritenuto però il disposto dall'articolo 46, ad eseguire o autorizzare la costruzione di Strade sì ferrate che ordinarie e di Acquedotti, e la formazione di canali, tanto per la navigazione, quanto per gli scoli attraverso ai Territorj ove sarà situata la Strada ferrata, o in ogni luogo vicino o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico.

Art. 48. E la Società della Strada ferrata non solamente non potrà opporre ostacolo a queste costruzioni di acquedotti, canali e strade ordinarie o ferrate, ma nemmeno potrà dimandare qualunque siasi indennità, purchè non resulti dipendentemente dalle costruzioni medesime imbarazzo o impedimento alla circolazione sulla Strada ferrata da Lucca a Pisa, nè alcuna spesa straordinaria a suo carico.

Art. 49. Piacendo all'I. e R. Governo di prescrivere la congiunzione della Strada ferrata Lucchese colla Leopolda, dovrà la Società Lucchese proseguire a tutte sue spese la detta Strada sino alla sponda destra dell'Arno, e quindi contribuire nei modi e colle proporzioni che verranno dalla Sovrana Autorità determinati allo stabilimento delle rimanenti opere sino alla via Leopolda.

Art. 50. Nel caso dell'indicata congiunzione apparterrà all'I. e R. Governo di determinare le regole e le

tariffe colle quali la Società concessionaria della Via da Lucca a Pisa per una parte, e la Società della Leopolda per l' altra avranno facoltà di valersi reciprocamente delle Strade loro attenenti.

Ed analoghi diritti spetteranno all' I. e R. Governo qualora abbia luogo in avvenire la costruzione di qualche braccio di cammino ferrato in prolungamento o in comunicazione con quello da Pisa al confine Lucchese.

Art. 51. La Società decaderà dalla concessione e da tutti i diritti inerenti alla medesima quando entro la prima metà dell' anno prossimo avvenire non abbia posto mano ai lavori, o quando entro l' anno 1846 non abbia compita e attivata la nuova Strada ferrata da Lucca a Pisa a forma di quanto prescrivono i precedenti Art. 5 e 6. La Società decaderà egualmente quando non corrisponda pienamente agli obblighi a lei ingiunti nei presenti Capitoli.

Art. 52. Nei casi di decadenza sarà provvisto alla continuazione ed ultimazione dei lavori, mediante una pubblica aggiudicazione che si aprirà sulle condizioni contenute nei presenti Capitoli, e sopra una stima delle opere fatte o incominciate, dei materiali provvisti, dei terreni comprati, e delle porzioni di Strada che potessero essere aperte al pubblico. Tale aggiudicazione sarà devoluta al maggiore offerente per gli oggetti compresi nelle citate categorie, dovendosi ritenere che le offerte potranno anche essere inferiori alle stime.

Art. 53. La Società decaduta avrà diritto di ripetere dal nuovo aggiudicatario il valore resultante per gli oggetti che sopra dalla pubblica licitazione.

Art. 54. Se l' aggiudicazione aperta nel modo e sulle basi di che all' art. 52 non conducesse a verun risultato, dovrà procedersi a nuova aggiudicazione dopo lo spazio di sei mesi, e qualora anche questo secondo tentativo ri-

manesse vano, la Società sarà definitivamente decaduta da ogni diritto per qualunque siasi indennità dipendente dai lavori già eseguiti, e dai materiali provvisti. Le porzioni di Strada, che fossero aperte o potessero aprirsi al pubblico transito, passeranno immediatamente nel pieno possessò e godimento del R. Governo senza sborso veruno per parte del medesimo.

Art. **55.** Le disposizioni contenute nei precedenti articoli **51** e seguenti non saranno applicabili al caso in cui il ritardo, o la sospensione dei lavori provenisse da una forza maggiore regolarmente constata.

Art. **56.** La Società sarà tenuta al pagamento del dazio per i terreni da occuparsi con la Strada ferrata, e la tassa suddetta sarà conservata nella proporzione loro attualmente assegnata sulle cifre che indicano la loro rendita nelle condizioni di semplice cultura. In quanto poi al dazio catastale da imporsi sulle fabbriche e magazzini da costruirsi in servizio della Strada ferrata, dovrà esso determinarsi colle norme fissate dai regolamenti catastali per ogni nuovo fabbricato.

Art. **57.** Saranno a carico della Società tutte le spese che occorreranno per le correzioni catastali da eseguirsi in corrispondenza delle nuove divisioni dei fondi che saranno operate dal taglio per la costruzione della Strada ferrata.

Dalla I. e R. Segreteria di Finanze li 26 Giugno 1844.

V. F. CEMPINI

A. PIOVACARI

Dalla Direzione generale delle Acque e Strade li 27 giugno 1844.

Il Segretario

CAMMILLO LAPI

Digitized by Google

ANNUNZIO

DELLA NOMINA SOVRANA

DEL COMMISSARIO REGIO

PEL TRONCO TOSCANO

Digitized by Google

Digitized by Google

STRADA FERRATA

DA LUCCA A PISA

ANNUNZIO

S. A. I. e R. il Granduca di Toscana con veneratissima Risoluzione dei 19 Luglio corrente, come da Dispaccio di Notificazione della Direzione Generale delle Acque e Strade del Gran-Ducato dei 24 detto mese, si è degnata dichiarare che l' Architetto sig. Carlo Reishammer, Commissario R. della via ferrata Leopolda, dovrà assumere la qualità di Commissario Regio per l' immediata vigilanza dell' I. e R. Governo sull' esecuzione della strada a rotaje di ferro da Lucca a Pisa, a forma di quanto è prescritto dall' Art. **35.** dei relativi Capitoli sanzionati dalla prefata A. S. I. e R. nei 26 Giugno prossimo decorso.

Lucca 26 *luglio* 1844.

Il Presidente del Consiglio
CARLO MINUTOLI TEGRIMI
Il Segretario AVV. P. BERGHINI

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLA

1.°	Impor in r
2.°	Armat altr
3.°	Armat
4.°	Fabbr
5.°	Scorta

Digitized by Google

DELLA

Avuto riguardo
de diverse, alla f
uomini, vivace e
tuali, si è ritenu
e 800 nei festivi
Pescia, Pistoja, n
mettono a Lucca.

Giorni ferial
andata ed
Giorni festiv

MOVI

I Bagni di s.
quattro
Lucca 20
transito,
I Bagni di L
della Stra

INDICE

Proemio . . . . . Pag. III
Sovrane Concessioni di S. A. R. il Duca di Lucca » 1
Statuti della Società . . . . . » 13
Annunzio delle Concessioni preliminari di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana . . . . . » 33
Manifesto dei 28 febbraio 1842 . . . . . » 37
Avviso portante sospensione del pagamento del secondo Decimo d'Azione . . . . . » 47
Capitoli intorno alla costruzione del Tronco lucchese approvati da S. A. R. il Duca di Lucca » 51
Nomina Sovrana del Commissario Regio pel Tronco lucchese . . . . . » 61
Avviso intorno alla ristampa delle Cartelle del primo Decimo d'Azione . . . . . » 65
Manifesto che annunzia costituita la Società Anonima . . . . . » 69
Intimazione della prima adunanza generale . . » 73
Avviso del compiuto collocamento delle Azioni . » 77
Nomina d'un secondo Vice-Presidente del Consiglio dirigente ed amministrativo . . . . . » 81

Digitized by Google

Digitized by Google

32 1.S51

B.22.-.55
B.N.C.F.
FIRENZE

1844